

# IL DOPPIO COGNOME: CONTENUTO E LIMITI DI UN NUOVO DIRITTO

di Anna Mina





Studi di Genere Quaderni di Donne Ricerca n.5

# Anna Mina

# Il doppio cognome: contenuto e limiti di un nuovo diritto

# Collana "Studi di Genere. Quaderni di Donne & Ricerca" - Vol. 5

2020

CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere Università degli Studi di Torino www.cirsde.unito.it cirsde@unito.it

Copertina: format grafico a cura di Simonetti Studio; realizzazione a cura del CIRSDe.

ISBN: 9788875901684

ISSN: 2533-2198



Quest'opera è distribuita con Licenza <u>Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.</u>

# Indice

Prefazione
Il doppio cognome: contenuto e limiti di un nuovo diritto
Introduzione 5
1. La disciplina desumibile dal sistema normativo previgente alla sentenza 286/2016 10
2. La Corte costituzionale scalfisce il predominio del patronimico
2.1 L'ordinanza di rimessione
2.2 La difesa delle parti reclamanti nel giudizio principale
2.3 L'intervento della Consulta
3. I dubbi sulla disciplina dell'attribuzione del cognome alla prole a seguito della sentenza
286/2016 risolti dalla circolare 7/2017
3.1 L'ordine dei cognomi dei genitori
3.2 Le formalità documentali richieste per l'attribuzione del doppio cognome 27
4. I dubbi sulla disciplina dell'attribuzione del cognome alla prole a seguito della sentenza
286/2016 non risolti dalla circolare 7/2017
4.1 Il cognome del figlio di ignoti successivamente riconosciuto da entrambi i
genitori
4.2 Il cognome dell'adottato con adozione in casi particolari
4.3 La questione dell'esponenziale aumento dei cognomi nelle generazioni
successive
4.4 La questione relativa al cognome dei figli nati dalla stessa coppia di genitori 32
4.5 La questione del mancato accordo dei genitori sul doppio cognome
5. Accoglienza riservata dalla popolazione al nuovo diritto: confronto tra dati acquisiti in
diversi Comuni italiani sull'attribuzione del doppio cognome
Conclusioni 49
Bibliografia
Sitografia
Intervista all'ufficiale di stato civile in merito all'attribuzione alla prole del doppio
cognome
Abstract 68

#### Prefazione

Una delle più odiose discriminazioni contro le donne che ancora oggi (re)esistono è quella che riguarda il cognome familiare.

Dopo aver contratto matrimonio, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze (art. 143 bis cod. civ.). Sebbene la giurisprudenza precisi che la tutela dell'identità personale della donna impone di leggere tale norma non come un obbligo ma come una facoltà e che dunque la moglie ben possa nei rapporti sociali e professionali continuare a utilizzare il solo cognome da nubile, è indubbio che la scelta immodificabile e a priori di prevedere come cognome «di famiglia» il cognome del marito appaia non giustificata da ragioni pertinenti e sufficienti e dunque discriminatoria.

Più rilevante ancora per il suo impatto sociale e culturale è la regola della trasmissione del cognome paterno alla prole. Sebbene da oltre tre anni la Corte costituzionale abbia proclamato l'illegittimità costituzionale della norma di legge implicita che dispone l'automatica trasmissione del cognome paterno alla prole e consentito alle coppie genitoriali di scegliere concordemente l'attribuzione del doppio cognome materno e paterno (Corte cost. 21 dicembre 2016, n.286), nella grande maggioranza dei casi a essere trasmesso è il solo quello paterno.

La tesi di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza (discussa nel settembre 2019) qui pubblicata ha il pregio di approfondire questo tema integrando gli strumenti propri della «cassetta degli attrezzi» del/la giurista (ricognizione ed analisi delle fonti legislative, della giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito e della dottrina pertinente) con una piccola ricerca empirica articolata nella raccolta ed analisi di dati quantitativi sull'attribuzione del doppio cognome in alcune città italiane e in alcune interviste a ufficiali di stato civile per approfondire le modalità pratiche per l'attribuzione del doppio cognome, anche al fine di riflettere sulle ragioni sociali e culturali per le quali la suddetta sentenza costituzionale non sembra ancora aver prodotto il mutamento atteso.

La giovane Autrice, Anna Mina, dimostra così un'attenzione all'interdisciplinarietà fruttuosa, oltreché non comune tra le giuriste e i giuristi. Da un lato, infatti, abbiamo finalmente alcuni dati che, sebbene non possano essere ritenuti rappresentativi dell'intero panorama nazionale, consentono di argomentare scientificamente la sensazione di scarso impatto sociale della sentenza costituzionale. Le interviste, inoltre, forniscono elementi per ricostruire alcune delle cause della mancata implementazione, prima tra tutte la scarsa conoscenza della novità normativa da parte delle famiglie.

Il legislatore è avvisato! Accanto a un intervento non più procrastinabile che risolva i problemi che (inevitabilmente, visto lo strumento giurisprudenziale) la sentenza della Corte costituzionale lascia aperti e che Mina correttamente individua e analizza nel suo lavoro, occorrere prevedere e finanziare attività di promozione, campagne informative e formazione specifica del personale dei servizi anagrafici onde evidenziare che la trasmissione del solo cognome paterno non solo integra una discriminazione delle madri sulla base del sesso, ma – come del resto rileva la Corte costituzionale nella sentenza di illegittimità – lede il diritto dei figli a essere identificati e a identificarsi come appartenenti ad entrambi i rami genitoriali.

Joëlle Long Professoressa Associata di Diritto privato Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino IL DOPPIO COGNOME: CONTENUTO E LIMITI DI UN NUOVO DIRITTO

Anna Mina

#### Introduzione

Spesso le discriminazioni contro le donne traggono le loro origini da tradizioni ataviche poi fossilizzate in consuetudini uniformemente accettate nei secoli, in costumi sociali che hanno spesso incoraggiato la posizione di dominio maschile a fronte di una emarginazione ed inferiorizzazione della donna<sup>1</sup>.

Fra queste discriminazioni possiamo certamente rilevare l'implicita<sup>2</sup> e assoluta negazione che il nostro ordinamento ha osservato, fino alla sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016<sup>3</sup>, rispetto al diritto delle donne di trasmettere il loro cognome ai propri figli alla nascita<sup>4</sup>. La regola dell'automatica trasmissione del solo cognome paterno risultava desumibile dal sistema, in quanto presupposta da diverse disposizioni regolatrici di fattispecie diverse<sup>5</sup>. Questa norma implicita è stata per lungo tempo corroborata dalle consuetudini e sentita così doverosa e automatica da rendere la sua evidente iniquità difficile da percepire<sup>6</sup>.

Ancora in anni recenti parte della dottrina<sup>7</sup> si schierava a favore del mantenimento della

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per una ricostruzione sociologica della condizione della donna nella società, Gornick e Moran (1977); Saraceno (1988); Saraceno e Piccone Stella (1996); Bourdieu (1988).

Per un punto di vista giuridico invece possono consultarsi, Virgadamo (2015, 777); Ruscello (2013, 1457); Galoppini (1998, 623); Luminoso (1984, 1179).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Così anche Fabbricotti (2017a).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sulla sentenza 286/2016 in dottrina cfr. Cicero (2018, 245); Al Mureden (2017, 218); Tullio (2018, 294); Carbone (2017, 165); Fioravanti (2017, 626); Favale (2017, 815); Favilli (2017, 818); Scagliarini (2017, 13); Astone (2017, 0485B).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Attualmente le madri possono attribuire il loro cognome ai figli, ma solo in aggiunta al cognome paterno.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cassazione, 26 maggio 2006, n.12641. In dottrina la pronuncia è esaminata da: Carbone (2006c, 1202); Carbone (2006°, 469); Villani (2007, 308).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sulla natura di norma implicita della regola dell'automatica attribuzione del cognome cfr. Favilli (2017, 823); Fioravanti (2017, 626); Al Mureden (2017, 213); Bassu (2016, 545).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Scrive al riguardo De Scrilli (2012, 523): «proprio l'uso secolare del patronimico favorisce l'unitaria percezione della compagine famigliare, integrando quella coloratura pubblicistica che contraddistingue il concetto di unità famigliare previsto in Costituzione». Afferma al riguardo Niccolai (2006, 558): «La ricerca di uguaglianza in materia di cognome non può dare una soluzione forte quale quella tradizionale, poiché fornisce solo un assetto provvisorio destinato ad essere rimesso in discussione da continui riassetti dei

regola del patronimico<sup>8</sup>, a tutela di un preteso principio all'unità della famiglia e paventando disordini nell'identificazione del singolo individuo con due cognomi.

A parere della maggioranza della dottrina<sup>9</sup> più recente tuttavia queste argomentazioni sono un pretesto per perpetuare una regola che, per quanto «comoda»<sup>10</sup> e costante nei secoli, rappresenta un'ombra che si staglia sulla parità dei sessi.

La consapevolezza dell'iniquità dell'automatica regola del patronimico sembra, da circa un trentennio, cominciare a serpeggiare nelle corti e si può dire che abbia raggiunto il suo climax nella già citata sentenza 286/2016 dalla Corte Costituzionale. In questa storica sentenza infatti, la Corte riconosceva il diritto di registrare i figli con il doppio cognome alla nascita, di fronte ad una concorde richiesta dei genitori. Dovendosi limitare alla decisione del circoscritto *petitum* della *causa a quo*, questa sentenza non è tuttavia totalmente risolutiva, poiché non esaurisce tutti i casi riscontrabili nella realtà: non è infatti ancora possibile, in Italia, attribuire il solo cognome materno, trasmettere il doppio cognome in mancanza del consenso di entrambi i genitori o anche solo di invertire l'ordine tra i cognomi<sup>11</sup>. Qualora dovesse mancare l'accordo tra genitori, resterebbe salvo il regime che privilegia il cognome del genitore di sesso maschile<sup>12</sup>.

Questa sentenza rappresenta comunque una svolta epocale nella parità dei diritti tra i genitori e anche nella considerazione dell'identità del figlio che, per troppo tempo, non ha potuto vedere riconosciuto nel suo cognome anche il ramo materno della sua

rapporti tra coniugi». Così anche Donati (2009, 341), che afferma che «la famiglia disegnata dall'articolo 29 della Costituzione non è paritetica, essendo come statuito al suo comma 2, l'uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi soggetta ai limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare».

giuridica tra i coniugi soggetta ai limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare».  $^8$  Dal dizionario Treccani: la parola patronimico deriva dal Greco antico  $\tau \rho \delta \zeta$  e  $\delta v o \mu \alpha$ , che significano rispettivamente padre e nome. Indica il nome proprio, cognome o soprannome di persona che deriva dal nome del padre o di un avo. Con patronimia si intende il processo con cui si identifica la persona con il nome del padre ma anche la consuetudine per la quale in alcune società i figli derivano il nome da quello del padre.

Nella dottrina italiana il termine «patronimico» viene utilizzato per indicare il cognome paterno, l'unico che, fino al 2016, veniva trasmesso senza deroghe alla prole al momento della nascita.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> In dottrina si sono espressi a favore di una riforma della regola della trasmissione del cognome alla prole: Palici Di Suni (2006, 552); Villani (2009, 10011); Fioravanti (2017, 627); Favale (2017, 81); Al Mureden (2017, 213); Bassu (2016, 545).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> In dottrina si sono espressi a favore del mantenimento della regola del patronimico: Scagliarini (2017, 5); Donati (2009, 341); De Scrilli (2012, 523); Niccolai (2006, 558).

<sup>5);</sup> Donati (2009, 341); De Scrilli (2012, 523); Niccolai (2006, 558).

<sup>11</sup> La Circolare n. 7/2017 del 14 giugno 2017 ha chiarito che l'unica possibilità per attribuire i cognomi di entrambi i genitori è quella di posporre il cognome della madre a quello del padre. *Considerato che la pronuncia (sent. 286/2016) ha ad oggetto anche del cognome materno, deve ritenersi che le relative novità ordinamentali riguardino unicamente la posposizione di questo al cognome paterno, e non l'anteposizione.*<sup>12</sup> Cfr. Ruggeri (2018, 5).

# famiglia<sup>13</sup>.

La sentenza 286/2016, incidendo sulla regola previgente, ha aperto delle lacune e sollevato delle questioni che richiedono una regolamentazione; inoltre permangono dei profili discriminatori che la pronuncia non ha potuto risolvere.

Nel corso di questo contributo, che costituisce estratto di una ricerca più ampia, ho preso in esame per primo il dato normativo; come ho già accennato, prima della sentenza 286/2016 non vi era una norma espressa che disciplinasse l'attribuzione del cognome alla prole di genitori coniugati. La regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno era frutto di una lettura sistematica delle disposizioni in tema di filiazione e di alcune regole del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile 3 novembre 2000, n.396<sup>14</sup>, di cui ho effettuato una disamina nel capitolo 1.

Nel capitolo successivo ho preso in esame la già citata sentenza 286/2016, riflettendo poi, nei capitoli 3 e 4, sulle lacune e sui profili discriminatori attualmente presenti nell'ordinamento in materia di cognome, che richiedono un «indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità»<sup>15</sup>.

Per approfondire il diritto vivente<sup>16</sup> ho svolto poi una ricerca empirica, valendomi degli strumenti della ricerca sociale, segnatamente di un'intervista semistrutturata e di un questionario per la raccolta dei dati quantitativi, somministrati agli ufficiali di stato civile di alcuni comuni italiani, al fine di scoprire quante coppie italiane hanno esercitato il loro nuovo diritto di attribuire il doppio cognome alla prole, dal momento del suo riconoscimento. L'intervista aveva anche l'obiettivo di portare a conoscenza gli aspetti tecnici della registrazione del figlio con il doppio cognome: è stato chiesto all'Ufficiale di

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> In dottrina sull'importanza del cognome quale elemento dell'identità personale cfr. Latorre (2013, 443); Mottola (2012, 7); Savorani (2018, 499); Cassano (2003, 893).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Cicero (2018, 245).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Così auspicava la sentenza 286/2016.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Come afferma Sacco (2005, 417): «l'espressione *diritto vivente* è stata coniata per indicare un diritto che regola la vita sociale senza essere stato verbalizzato dagli organi deputati a crearlo». Il celebre giurista sostiene che nella filosofia spontanea del giurista italiano deve esserci posto per l'idea di un diritto diverso «da quello che si recita». Per un'analisi approfondita sul diritto vivente e sulla teoria dei formanti di Rodolfo Sacco cfr. Sacco (1991, 1); Sacco (1980); Sacco (2015).

Il diritto è caratterizzato da una compenetrazione necessaria tra *law in the books* and *law in action:* la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza in cui si esprimeva in merito all'attribuzione del cognome alla prole nel 1988, ammetteva che sarebbe stato «consentano all'evoluzione della coscienza sociale», sostituire la regola (allora) vigente in merito all'attribuzione del cognome alla prole «con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi». La coscienza sociale, che è alla base del diritto vivente, era già pronta nel 1988 per una riforma in tema di trasmissione del cognome alla prole.

stato civile come sia stato possibile adeguarsi alla novità giurisprudenziale in mancanza di una legge che disciplinasse compiutamente la materia in esame. Inoltre sono state acquisite informazioni sulle modalità di raccolta del doppio consenso dei genitori e sulle scelte attuate dal comune relativamente alle campagne di informazione e sensibilizzazione sull'argomento.

In seguito è stato chiesto se vi sono differenze quantitative tra bambini registrati con doppio cognome presso il comune e presso l'ospedale e tra neonati figli di coppie coniugate e non coniugate. L'intervista includeva anche una richiesta di opinione in merito al successo o all'insuccesso della novità giurisprudenziale, partendo dai dati raccolti.

Le interviste si sono svolte di persona nei Comuni piemontesi di Torino, Verzuolo e Fossano, telefonicamente per il Comune di Genova, Ruvo di Puglia e Montevarchi, mentre i Comuni di Thiene e Portogruaro hanno risposto alle domande via e-mail.

Riguardo ai ruoli rivestiti dai soggetti intervistati, cominciando dal Comune di Torino, hanno risposto il Responsabile del servizio di stato civile e il Responsabile ufficio nascite. Per il Comune di Genova ha risposto l'ufficiale di stato civile, il quale mi ha riferito di essere stato egli stesso a rifiutare di attribuire *anche* il cognome materno al figlio della coppia italo-brasiliana che aveva avviato l'i*ter* giurisprudenziale che aveva condotto alla pronuncia della Corte Costituzionale 286/2016.

Gli intervistati dei Comuni di Montevarchi, Fossano, Verzuolo, Ruvo di Puglia e Portogruaro ricoprono altresì la posizione di ufficiali di stato civile. Per il Comune di Thiene ha risposto la Responsabile dei servizi demografici.

I comuni sono stati selezionati in modo da avere una panoramica su diversi contesti territoriali e su realtà variabili in quanto al numero di abitanti. Il Comune di Torino<sup>17</sup> è stato il primo ad essere intervistato. Ho poi cercato di contattare il Comune di Palermo<sup>18</sup>, in quanto comune immediatamente successivo a Torino per numero di abitanti<sup>19</sup>, per proporre la medesima intervista, ma non ho ricevuto risposta. Con la stessa modalità di scelta ho proposto il questionario al Comune di Genova<sup>20</sup>, che ha risposto. Con l'intento

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Torino conta 875.698 abitanti (questo dato e i successivi sono aggiornati dall'Istat al 1º gennaio 2019). Fonte: www.Comuni-Italiani.it.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Palermo conta 663.401 abitanti.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Secondo i dati ISTAT aggiornati al 1 gennaio 2019. Fonte: www.Comuni-Italiani.it.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Genova conta 583.601 abitanti.

di proporre l'intervista ad una grande città del sud Italia, in modo da avere una panoramica sulle diverse zone della penisola, ho contattato i Comuni di Bari<sup>21</sup>, Catania<sup>22</sup> e Messina<sup>23</sup>, ma non ho ricevuto alcun riscontro da nessuna di queste città. Ho poi preso in considerazione diversi comuni con una popolazione di circa 25.000 abitanti, al fine di scoprire se esistono differenze numeriche tra comuni di grandi e medie dimensioni nel numero di bambini registrati con doppio cognome<sup>24</sup>. Infine il Comune di Verzuolo è stato selezionato in quanto comune in cui risiedo sin dalla nascita. I dati ottenuti tramite le interviste sono analizzati al capitolo 5.

Nel novero delle fonti che mi hanno aiutato a plasmare il mio lavoro, non posso non citare le esperienze che, in contemporanea con la stesura di questo contributo, hanno arricchito il mio patrimonio di conoscenze e competenze.

Ho seguito il seminario "Genere e diritto", il quale mi ha permesso di analizzare, in chiave interdisciplinare, molteplici questioni giuridiche riguardanti le tematiche connesse agli studi di genere e al principio di uguaglianza. Nel corso del seminario ho avuto la possibilità, nell'ambito di un'attività promossa e coordinata dalla Professoressa Joëlle Long, di intervistare l'ufficiale di Stato civile del Comune di Torino, insieme ai miei compagni di corso Letizia Dematteis, Federica Lacerenza e Marco La Melia. Questa preziosa opportunità ha contribuito ad implementare il numero dei comuni coinvolti nella ricerca empirica che ho condotto.

Un'esperienza che ha avuto una grandissima importanza nel mio percorso accademico, e che ha affrontato tematiche connesse all'uguaglianza tra genitori e coniugi, è stata la Clinica legale "Minori, famiglia e diritto".

L'opportunità che mi è stata offerta mi ha permesso sia di approfondire le mie conoscenze sul diritto di famiglia, tramite le lezioni frontali, sia di mettermi alla prova in attività di divulgazione giuridica e approfondimenti. In particolare tramite gli incontri presso il Telefono Rosa ho avuto modo di apprendere quanto la violenza di genere sia endemica in Italia. Questo fenomeno affonda le sue radici nella sperequazione tra la condizione

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Bari conta 320.862 abitanti.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Catania conta 311.584 abitanti.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Messina conta 232.555 abitanti.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> I comuni che hanno risposto alla richiesta di collaborare sono stati i comuni di Fossano (CN) (24.561 abitanti), Montevarchi (AR) (24.399 abitanti), Thiene (VI) (24.280 abitanti), Portogruaro (VE) (25.116 abitanti) e Ruvo di Puglia (BA) (25.457 abitanti). Non hanno risposto i comuni di Sezze (LA) (24.876 abitanti) e di Sulmona (AQ) (24.454 abitanti). Il numero di abitanti risulta dal sito www.Comuni-Italiani.it.

giuridica dell'uomo e della donna nelle relazioni familiari, che ha caratterizzato la storia del nostro Paese, essendo stata legittimata a lungo anche dalle fonti normative<sup>25</sup>.

Nelle conclusioni della tesi cercherò di rispondere alla domanda di ricerca, in merito all'impatto *de iure condito et de iure condendo* della sentenza di illegittimità costituzionale n.286/2016, la quale ha riformato la materia in oggetto, permettendo finalmente di derogare, seppur solo in caso di accordo tra i genitori, la regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno.

# 1. La disciplina desumibile dal sistema normativo previgente alla sentenza 286/2016

Fino alla sentenza 21 dicembre 2016, n.286 della Corte costituzionale, non vi era una espressa disposizione che si esprimesse riguardo all'attribuzione del cognome alla prole nata da coppie coniugate. Tuttavia esisteva una norma «desumibile dal sistema», presupposta da numerose disposizioni, in forza della quale si trasmetteva unicamente il cognome paterno<sup>26</sup>.

Infatti una norma esplicita che stabilisca che al figlio di genitori coniugati debba essere trasmesso il cognome paterno non è e non era esplicitata nel diritto positivo: questa regola, connotata da «irriducibile automatismo»<sup>27</sup>, è stata comunque interiorizzata dagli interpreti e dal legislatore quale implicito normativo<sup>28</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Per riflettere sul fenomeno siano sufficienti due esempi: fino al 1919 era in vigore l'istituto dell'autorizzazione maritale. Recitava infatti l'art.134 del c.c. del 1942: «La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito«. La disposizione è stata abrogata con la «Legge Sacchi» 17 luglio 1919 n.1176.

L'articolo 339 c.c. invece delineava la figura del «curatore del ventre»: «Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, può nominare un curatore per la protezione del nascituro e, occorrendo, per l'amministrazione dei beni di lui». Questo articolo è stato abrogato solo con la riforma del diritto di famiglia (L.19 maggio 1975, n.51).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Bugetti (2006, 939).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Dolso (2014, 738).

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Long (2015a, 149). Sacco definisce anche crittotipi queste norme non verbalizzate nel diritto positivo che sono il risultato del contesto storico, culturale e sociale di un dato ordinamento giuridico e concorrono a formare la mentalità del giurista autoctono. Cfr. Sacco (2015, 184).

Una parte della dottrina risalente nel tempo ha definito la regola del patronimico<sup>29</sup> quale «regola secolare, accolta universalmente in tutti gli Stati e talmente penetrata nel costume, da non potersi dubitare del suo valore giuridico»<sup>30</sup>.

Secondo una parte della dottrina <sup>31</sup> precedente alle sentenze della Corte costituzionale che hanno provveduto prima ad «ammonire» <sup>32</sup> il legislatore e riformare la materia<sup>33</sup> poi, la natura della regola del patronimico era consuetudinaria<sup>34</sup>. Secondo la dottrina che sostiene la natura consuetudinaria della regola dell'attribuzione del cognome paterno, questa andrebbe a colmare una lacuna dell'ordinamento ex art. 8 delle preleggi <sup>35</sup>, quale consuetudine *praeter legem*<sup>36</sup>.

L'orientamento privilegiato dalla giurisprudenza prevalente<sup>37</sup> si discosta dalla tesi della natura consuetudinaria della regola della trasmissione del cognome paterno, sostenendo che esista una norma chiaramente desumibile dal sistema, in quanto presupposta da una serie di norme regolatrici di fattispecie diverse. La regola sull'estensione *ipso iure del* cognome paterno ai figli di genitori coniugati rappresenta il modello o il fondamento di

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Per regola del patronimico qui si intende l'automatica trasmissione del cognome paterno alla prole.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> De Cupis (1964, 299).

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Palermo (2010, 537); Pazè (1998, 324); De Cicco (1991, 1649); De Cicco (1985,962).

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Corte Costituzionale, ordinanza 11 febbraio 1988, n.176; Corte Cost. 16 febbraio 2006, n. 61. In dottrina sulla natura consuetudinaria della regola del patronimico cfr. Bugetti (2006, 939).

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Sentenza 21 dicembre 2016, n. 286.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Anche la giurisprudenza si era pronunciata sulla natura consuetudinaria della regola di attribuzione del cognome paterno (Tribunale di Lucca, 1 ottobre 1984 in Giustizia civile, 1985, fasc.1, p.878). Il giudizio era stato promosso da due coniugi, i quali intendevano aggiungere il cognome materno ai figli comuni. Il tribunale di Lucca ha ritenuto l'automatica attribuzione del cognome paterno contraria sia al principio di uguaglianza tra coniugi, sia al principio di tutela della personalità, accogliendo la domanda dei ricorrenti relativa all'aggiunta del cognome materno.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Art 8 Preleggi: «Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo quando sono da essi richiamati. (Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dagli ordinamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto)».

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Le consuetudini sono norme che non necessitano di essere tramandate per iscritto perché la loro osservanza nel corpo sociale è molto diffusa e radicata e il loro rispetto viene considerato doveroso. Le consuetudini *praeter legem* intervengono disciplinando delle situazioni in cui la legge al riguardo presenta delle lacune. Cfr. Ciatti Caimi e Calvo (2013, 5).

Pazè (1998, 324) afferma che «Il sistema di attribuzione del cognome è curioso perché la volontà *praeter legem* dovrebbe intervenire in funzione suppletiva a disciplinare settori della vita sociale in cui manca del tutto un diritto scritto o che rappresentano ipotesi secondarie di cui il diritto scritto non si occupa, mentre, al contrario, in materia di trasmissione del cognome la legge interviene solo per disciplinare diversamente particolari aspetti sottraendoli al vigore della norma consuetudinaria».

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Con ordinanza del 26 febbraio 2004, la Corte di cassazione ritenne che la questione incidentale della legittimità costituzionale della regola che attribuisce ai figli nati nel matrimonio il cognome del padre era rilevante e non manifestamente infondata; sospese quindi il procedimento e ordinò la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale. Nella motivazione dell'ordinanza, la Corte di cassazione precisò che la regola in questione non era una norma consuetudinaria, ma risultava dall'interpretazione di alcuni articoli del Codice Civile.

altre previsioni contenute nel codice civile e nella legislazione speciale<sup>38</sup>. Questa tesi sulla natura della regola dell'automatica attribuzione del cognome materno ai figli risponde allo scopo di mantenere aperta la via del sindacato di legittimità costituzionale, impraticabile qualora la regola fosse ricondotta nell'alveo delle consuetudini *praeter legem*<sup>39</sup>. Avendo riconosciuto la propria competenza a decidere in materia, si deve ritenere che la Consulta abbia implicitamente avvallato la tesi della sussistenza di una «norma di sistema»<sup>40</sup>.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, nel segnalare le modalità con cui l'Italia avrebbe potuto conformarsi ai principi enunciati nella sentenza Cusan e Fazzo contro Italia<sup>41</sup> auspica una riforma *dans la législation et/ ou la pratique italienne*, suggerendo che in mancanza di una norma esplicita, la riforma potrebbe avvenire anche solo tramite diritto vivente<sup>42</sup>.

Le norme da cui era possibile dedurre il principio del patronimico, che presupponevano nella loro formulazione l'automatica attribuzione del cognome paterno alla prole erano le seguenti:

L'art 143 bis del codice civile dispone che: «La moglie aggiunge il proprio cognome a quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze»<sup>43</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Favilli (2017, 823).

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Pizzorusso (1981, 117). Anche la giurisprudenza si è conformata a questa tesi, a partire dall'ordinanza della Corte Cass, 17 luglio 2004, n. 13298 che ha sollevato la questione di legittimità su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale nella sentenza 16 febbraio 2006, n. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Corte Cost. 16 febbraio 2006, n.61. Nella relativa ordinanza di rimessione della Cassazione (17 luglio 2004, n. 13298), si legge che: «da tali pur eterogenee previsioni si desume l'immanenza di una norma che non ha trovato corpo in una disposizione espressa, ma che è pur presente nel sistema e lo completa, della cui vigenza e forza imperativa non vi è ragione di dubitare».

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 7 gennaio 2014. Ricorso n.77/07, in cui l'Italia è stata giudicata in merito alla disciplina relativa all'attribuzione del cognome dei figli di coppia sposata.

<sup>42</sup> Tullio (2017).

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> La norma non fa scaturire un vero e proprio obbligo in capo alla moglie, ma una semplice facoltà. Corte Cass. 13 luglio 1961, n.1692 in *Il Foro italiano*, vol.85, n.1. La sentenza riguardava il caso di un marito che, nel giudizio di merito, aveva chiesto e ottenuto *ex* art. 144 la condanna della moglie a usare il cognome maritale «in ogni circostanza, in pubblico e in privato, a voce e per iscritto e nella stampa». L'art 144 c.c. nella sua formulazione originaria sanciva che: «Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome» (...). L'interrogativo che si è posto alla Corte è stato quello di decidere se l'aggiunta del cognome del marito fosse per la moglie anche un dovere, oltre che un diritto. La Cassazione si è pronunciata escludendo la natura di dovere giuridico in capo all'aggiunta del cognome maritale, in quanto si trattava di una prescrizione non coercibile, né direttamente né indirettamente. Riferendosi ai rapporti sociali la Corte argomentava che «non si vede perché la moglie non dovrebbe usare, specie con le amiche che l'hanno conosciuta da ragazza, e la ricordano e individuano con il cognome originario, quello del marito; tale imposizione sarebbe perciò ingiustificata e costituirebbe un'invadenza in un campo extragiuridico e perciò riservato alla libertà della persona». Anche per quanto riguarda l'uso del cognome nei rapporti professionali, la Corte adottava la soluzione già additata. La Corte cassava quindi la

L'art 236 c.c afferma che la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio. Nella formulazione precedente alla riforma della filiazione<sup>44</sup>, l'art. 236 era così formulato: «La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. Basta in mancanza di questo il possesso continuo dello stato di figlio legittimo». La riforma della filiazione del 2013 45 ha espunto dal testo dell'articolo l'aggettivo «legittimo», poiché essa ha unificato la posizione giuridica dei figli, siano essi nati da coppia coniugata o da coppia non coniugata.

L'art 237, comma 2 c.c., nel testo precedente alla riforma, esigeva, per dimostrare il possesso di stato, anche il requisito del nomen: la persona doveva avere sempre portato il cognome del padre che essa pretendeva di avere<sup>46</sup>. La riforma della filiazione ha rimosso il riferimento al *nomen* come elemento costitutivo del possesso di stato.

La regola del patronimico si deduce altresì dall'art 262 c.c., dove si stabilisce che qualora il riconoscimento fosse effettuato, contemporaneamente, da entrambi i genitori, il figlio assumerà il cognome del padre. Qualora la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio potrà assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre<sup>47</sup>.

L'art 262 nella formulazione originale, prima della riforma sulla filiazione, prevedeva che in caso di contemporaneo riconoscimento del figlio naturale da parte di entrambi genitori fosse attribuito il cognome del padre, diversamente il cognome del genitore che per primo riconosceva il figlio. Se la filiazione nei confronti del padre fosse stata accertata o riconosciuta successivamente a riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale poteva assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della

decisione precedente e rinviava la questione ad un nuovo esame da parte di una diversa Corte d'appello, chiamata a giudicare secondo il principio per cui «la norma secondo cui la moglie assume il cognome del marito deve intendersi nel senso che la moglie ha il diritto di assumere il cognome del marito».

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Riforma della filiazione, l. 10 dicembre 2012 n° 291, decreto legislativo 28 dicembre 2013 n° 154.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Legge n. 219/2012 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Bugetti (2006, 938).

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 23 luglio 1996, n. 297 ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 262 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale».

madre<sup>48</sup>. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decideva circa l'assunzione del cognome del padre<sup>49</sup>. Nel vigore del regime precedente alla legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975 n. 151, il riconoscimento effettuato dal padre comportava automaticamente l'acquisto del suo cognome da parte del figlio riconosciuto.

L'art 299<sup>50</sup>, rubricato "Cognome dell'adottato" recita al comma primo, sia nella sua formulazione originaria, sia in quella post-riforma: «L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.» Dal secondo comma in poi l'art 299 c.c. è stato modificato dall'art 61, L. 4 maggio 1983, n.184<sup>51</sup>; la nuova formulazione è la seguente: «Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma<sup>52</sup>. Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei». Nella formulazione precedente l'articolo, dal secondo comma in poi così recitava: «L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante.<sup>53</sup> (...) Se l'adozione è compiuta da donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei».

Oltre che dal codice civile, il principio del patronimico emerge anche dalle disposizioni contenute nel Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile<sup>54</sup>. L'art. 33 (Disposizioni sul cognome) recitava: «Il figlio legittimato ha il cognome

<sup>48</sup> La Cassazione Civile, con sentenza del 26 maggio 2006, n.12641 ha riconosciuto il diritto ad un figlio riconosciuto dal padre successivamente rispetto alla madre, a mantenere il cognome materno.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Con la riforma della filiazione dall'intero articolo 262 c.c. è stata rimosso l'aggettivo «naturale» al termine «figlio». Inoltre al comma 2 è stata aggiunta la possibilità di anteporre il cognome della madre, oltre che aggiungerlo o sostituirlo a quello del padre in caso di riconoscimento o accertamento successivo rispetto a quello della madre. Il comma 3 è stato sostituito dal seguente: «Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale di stato civile, si applica il primo e secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi». Il comma 4 è stato aggiunto ex novo dal Dlgs 28 dicembre 2013, n.154: «Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento».

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Articolo così sostituito da L 4 maggio 1983 n 184, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*. <sup>51</sup> Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Art <sup>299</sup> comma 1 c.c. «L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio».

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Il comma secondo dell'art. 299 c.c. è stato così modificato dall'art 38 del D.Lgs 28 dicembre 2013, n 154: «Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma. Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito».

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.

del padre, ma egli, se maggiore di età alla data della legittimazione, può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato».

Il d.P.R 30 gennaio 2015 n. 26<sup>55</sup> ha disposto l'abrogazione di questo comma.

La regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno si deduceva altresì dal comma 1 dell'art. 34 d.P.R 3 novembre 2000, n. 396: «È vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello e una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi». La prescrizione per cui è fatto divieto di attribuire al figlio lo stesso nome del padre vivente ha chiaramente come ratio quella di evitare casi di omonimia.

Da tutte queste disposizioni era possibile desumere la norma per la quale era il cognome paterno ad essere trasmesso ai figli nelle coppie coniugate.

Esistono due casi residuali<sup>56</sup>, in cui il legislatore ha previsto che al figlio venga attribuito il cognome materno: il primo è quello del figlio riconosciuto soltanto dalla madre; questa regola si ricava dal primo comma dell'art. 262 c.c.: «Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto».

Il secondo caso è quello del minore, adottato dalla moglie separata, cui è attribuito il cognome della famiglia di lei. Questa disposizione è contenuta all'art. 27 comma 2 legge 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia.

# 2. La Corte costituzionale scalfisce il predominio del patronimico

#### 2.1 L'ordinanza di rimessione

La regola che prevedeva l'automatica attribuzione del cognome paterno alla prole ha infiammato il dibattito in giurisprudenza per circa sei lustri e ha superato indenne la spinta riformatrice della legge 10 dicembre 2012 n. 219<sup>57</sup>; si è trovata però a soccombere, o

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> "Regolamento recante attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012 n. 219 in materia di riconoscimento di figli naturali" in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 62 del 16 marzo 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Bugetti (2004, 437).

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Insieme al successivo d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

meglio, a subire una deroga<sup>58</sup>, con la sentenza della Corte costituzionale 21 dicembre 2016, n. 286<sup>59</sup>.

La Corte di appello di Genova, con ordinanza 28 novembre 2013, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma implicita desumibile dagli articoli 237, 262 e 299 del codice civile, dall'articolo 72 primo comma del r.d 9 luglio 1939 n.1238 *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile* e dagli articoli 33 e 34 del d.P.R. 396 del 2000, nella parte in cui prevedeva «l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio nato nel matrimonio, in presenza di una diversa volontà dei genitori».

Nello specifico il giudizio *a quo* aveva per oggetto il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale ordinario di Genova<sup>60</sup>, che aveva respinto il ricorso avverso il rigetto, da parte dell'ufficiale di stato civile di Genova nei confronti della richiesta, da parte di una coppia italo-brasiliana, di attribuire al figlio il cognome materno in aggiunta a quello paterno. Il minore aveva doppia cittadinanza, italiana e brasiliana, e sarebbe quindi stato registrato con cognomi diversi nell'uno e nell'altro Stato<sup>61</sup>. Questo avrebbe provocato uno stravolgimento della sua identità personale <sup>62</sup>, in quanto il figlio della coppia avrebbe visto mutare il suo cognome nei due Paesi di cui era cittadino, venendo menomato del cognome della madre nello stato italiano<sup>63</sup>.

La questione giungeva quindi al vaglio della Corte d'appello di Genova, la quale osservava che, sebbene la norma dell'automatica attribuzione del solo cognome paterno, anche in presenza di diversa volontà dei genitori, non fosse prevista da alcuna specifica norma di legge, essa risultava tuttavia desumibile dal sistema normativo in quanto

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> La regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno rimane la regola generale di trasmissione del cognome alla prole, in carenza dell'accordo dei genitori sul doppio cognome.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Sulla sentenza 286/2016 in dottrina cfr. Cicero (2018, 245); Al Mureden (2017, 218); Tullio (2018, 294); Carbone (2017, 165); Fioravanti (2017, 626); Favale (2017, 815); Favilli (2017, 818); Scagliarini (2017, 13); Astone (2017, 485).

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Il Tribunale di Genova aveva rigettato il ricorso contro il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di Genova di attribuire anche il cognome materno al figlio di una coppia coniugata con provvedimento 22-25 gennaio 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Era tuttavia ravvisabile, anche prima della sentenza in esame, un orientamento giurisprudenziale diretto ad ammettere l'attribuzione del doppio cognome ai minori che, oltre alla cittadinanza italiana, possedevano anche quella di uno stato che prevedeva l'uso del doppio cognome. Si vedano le seguenti sentenze: Tribunale di Bologna del 9 giugno 2004 con nota di Bugetti (2004, 437); Tribunale di Roma 15 ottobre 2004 con nota di Barone e Calò (2005, 677); Tribunale di Lamezia Terme del 25 gennaio 2010 con nota di Bova (2010, 1043).

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Come affermato da De Cupis (1961, 11), il cognome è segno verbale in grado di «riassumere con la massima semplicità la personalità dell'individuo, per proiettarla nel contesto sociale» <sup>63</sup> Giardina (2016, 20159).

presupposta dagli articoli 237, 262 e 299 del codice civile, nonché dall'articolo 72 primo comma del r.d. n.1238 del 1939, e dagli articoli 33 e 34 del d.P.R n.396 del 2000.

La Corte rimettente sollevava dunque questione di legittimità costituzionale, evidenziando<sup>64</sup>, tra l'altro, come molti Stati Europei si fossero già adeguati al vincolo posto dalle fonti convenzionali: il comma 1 lettera g) della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna<sup>65</sup>, impegna infatti gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare tale discriminazione in tutte le questioni derivati dal matrimonio e nei rapporti familiari, in particolare imponendo agli Stati di assicurare «gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome»<sup>66</sup>. Analogo richiamo viene operato dalla Corte d'appello in riferimento alle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa 28 aprile 1995, n.1271 e 18 marzo 1998 n.1362, nonché alla Risoluzione 27 aprile 1978, n.3767, relative alla piena realizzazione tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei figli<sup>68</sup>. Il giudice rimettente ricordava altresì le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che vanno nella direzione dell'eliminazione di ogni discriminazione basata sul genere nella scelta del cognome<sup>69</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Anche la Corte di Cassazione, con ordinanza 23924 del settembre 2008, aveva rimesso la questione di legittimità costituzionale argomentando come l'Italia dovesse adeguarsi ai vincoli posti dalle fonti convenzionali, alle Raccomandazioni e Risoluzioni del Consiglio d'Europa.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> La Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) è stata adottata a New York il 18 dicembre 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ratificata e resa esecutiva con legge 14 marzo 1985 n.32. In merito alla CEDAW si cfr. Fabbricotti (2017b, 465).

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> La ratio della disposizione non era quella di garantire ai genitori la scelta del cognome della prole. I redattori intendevano soltanto garantire il diritto alla conservazione del cognome da nubile della moglie. Tuttavia l'interpretazione evolutiva che trapela dalla più recente General Reccomendation, del 2013, lascia spazio alla rilettura in chiave di pari diritti nell' attribuzione del cognome alla prole. Fabbricotti (2017a, 55).

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Le risoluzioni e le raccomandazioni sono strumenti di soft law e in quanto tali non vincolano il legislatore italiano.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>Analogo richiamo alle fonti convenzionali, alle Raccomandazioni e alla Risoluzione del Consiglio d'Europa, era stato operato nell'ordinanza 17 luglio 2004 n. 13298, che aveva condotto alla sentenza della Corte Costituzionale 16 febbraio 2006, n. 61. La sentenza 26 maggio 2006 n.12641 analogamente richiamava queste fonti, aggiungendo anche il riferimento alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che vanno nella direzione della eliminazione di qualsiasi discriminazione basata sul sesso. L'ordinanza interlocutoria della Cassazione 22 settembre 2008, n. 23934 nell'affermare il contrasto della regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno con le norme di origine sovranazionale, aggiungeva anche la violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretati nei casi Unal Tekeli c. Turchia (sentenza 16 febbraio 2005), Stjerna c. Finlandia e Bourghartz c. Svizzera. Infatti le sentenze 348 e 349 del 2007 avevano appena chiarito la valenza delle norme Cedu quali parametri del giudizio di costituzionalità delle norme interne, a seguito dell'approvazione dell'articolo 117 primo comma.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Si riferisce alle pronunce 16 febbraio 2005 (Unal Tekeli contro Turchia), 24 ottobre 1994 (Stjerna contro Finlandia), 24 gennaio 1994 (Burghartz contro Svizzera).

La Corte portava anche l'attenzione sulla sentenza che, dieci anni prima, pur avendo dichiarato inammissibile la questione, aveva affermato che «l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna». L'accoglimento della domanda era stato considerato esorbitante rispetto alle prerogative della Corte, in quanto avrebbe comportato un'operazione manipolativa eccedente dai suoi poteri; la regola in vigore sull'attribuzione del cognome era stata tuttavia riconosciuta come inadeguata<sup>70</sup>.

Nonostante questa precedente pronuncia di inammissibilità la Corte d'appello di Genova riteneva che la questione andasse nuovamente valutata alla luce degli argomenti sviluppati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 22 settembre 2008, n. 23934<sup>71</sup>, la quale, disponendo gli atti al Primo Presidente ai fini della rimessione alle Sezioni Unite, aveva ravvisato la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che regolano l'attribuzione del cognome alla prole.

La Corte d'appello di Genova riteneva che la disciplina dell'attribuzione del cognome ai figli allora vigente fosse in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione, per violazione del diritto all'identità personale, «che trova primo e immediato riscontro nel nome e che, nell'ambito sociale, identifica le origini di ogni persona». Da ciò, aggiungeva la Corte, discenderebbe il diritto del singolo individuo di vedersi riconoscere i segni di identificazione di entrambi i genitori.

Veniva, inoltre, denunciata la violazione dell'articolo 3 e dell'articolo 29 secondo comma della Costituzione, sotto il profilo dell'uguaglianza e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e dei coniugi tra loro. L'esigenza dell'unità familiare, ad avviso del rimettente, non sarebbe idonea a giustificare l'obbligatoria prevalenza del cognome paterno.

<sup>71</sup> Ordinanza della Corte di Cassazione 22 settembre 2008, n. 23934. In dottrina sulla sentenza cfr. Carbone (2008, 1501); Puppo (2009, 1); Autorino Stanzione (2009, 489); Bugetti (2008, 1093); Fantetti (2008, 885); Filippi (2009, 428).

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> In dottrina sulla sentenza cfr.: Bugetti (2006, 938); Palici Di Suni (2006, 552); Caricato (2017, 10); Carbone (2006b, 1352); Gavazzi (2006, 1C); Puppo (2009, 1394); De Gaetano (2007, 1061B); Sheriff (2007, 2079).

Viene altresì denunciata la violazione dell'articolo 117, primo comma della Costituzione, «come interpretato nelle sentenze 348 e 349 del 2007», alla luce dei due eventi normativi consistenti nella modifica dell'articolo 117<sup>72</sup> e dalla ratifica del trattato di Lisbona<sup>73</sup>.

La Corte concludeva sottolineando tre aspetti messi in rilievo dalla sentenza del 2006 già citata: a) il fatto che, osservando il panorama degli ordinamenti contemporanei, la soluzione al problema dell'attribuzione del cognome del figlio nato nel matrimonio dell'ordinamento italiano appaia del tutto isolata; b) il fatto che alcuni giudici di merito abbiano operato scelte conformi alle richieste concordi dei genitori c) il fatto che il Consiglio di Stato con parere del 17 marzo 2004, n.515<sup>74</sup>, nell'ambito di un procedimento iniziato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, abbia ritenuto fondata la richiesta al Ministro dell'interno, concordemente formulata dai genitori, per il cambiamento del cognome del figlio nato nel matrimonio con l'attribuzione del cognome materno.

La Corte di appello di Genova, al termine della motivazione, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione della legittimità costituzionale dell'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio nato nel matrimonio, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Adottata con legge costituzionale 3/2001. L'articolo 117 attualmente stabilisce che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Il trattato di Lisbona è stato firmato il 13 dicembre 2007 ed è entrato in vigore l'1 dicembre 2009. Fino all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la disciplina del diritto al nome non entrava nella sfera di materie formalmente spettanti alla competenza del diritto sovranazionale europeo. L'articolo 81 paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea prevede adesso che le misure inerenti il diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali siano stabilite dal Consiglio che delibera all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo. Tuttavia si tratta di questioni di diritto di famiglia oggetto della cooperazione giudiziaria di cui al capo 3 del Trattato. Il requisito dell'unanimità richiesta per la deliberazione in materia è un chiaro segnale della volontà degli Stati di conservare la sovranità sul diritto di famiglia. In dottrina sull'impatto del trattato di Lisbona sulla disciplina del cognome alla prole cfr. Bassu

<sup>(2016, 545).

74</sup> Con il parere del 17 marzo 2004, n. 515 il Consiglio di Stato è sembrato meno restio nel riconoscere, in determinati casi, il diritto di aggiungere il cognome materno a quello paterno. Nell'ambito di un procedimento iniziato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, ha ritenuto fondata la richiesta al Ministro dell'interno, concordemente formulata dai genitori, per il cambiamento del nome di un figlio nato nel matrimonio con l'attribuzione anche del cognome materno, motivata con ragione di riconoscenza nei confronti del nonno materno. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non irrinunciabile il diritto a portare il solo cognome paterno e non condivisibile la motivazione secondo la quale l'aggiunta del cognome comprometterebbe lo stato di «figlio legittimo» e i valori della famiglia fondata sul matrimonio.

# 2.2 La difesa delle parti reclamanti nel giudizio principale

Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale si erano costituite le parti reclamanti nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo. Con riferimento alla violazione dell'articolo 2 della Costituzione, le parti ritenevano che la rigidità della norma che imponeva in ogni caso l'attribuzione del cognome paterno sacrificasse l'identità del minore, in quanto il cognome costituisce la manifestazione esterna e tangibile del diritto all'identità personale.

Con riferimento alla dedotta violazione dell'articolo 3 e dell'articolo 29 secondo comma della Costituzione, la coppia richiamava le pronunce con cui la giurisprudenza costituzionale, sin dal 1960, sanzionava le norme colpevoli di realizzare un trattamento differenziato tra i coniugi <sup>75</sup>.

Riguardo alla denunciata violazione dell'articolo 117 comma 1 la difesa delle parti private ricordava i principi affermati a livello internazionale recepiti dall'ordinamento italiano in merito ai diritti dei fanciulli e sulla parità di genere tra i genitori. In particolare venivano richiamati l'articolo 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici<sup>76</sup>, l'articolo 7

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Si richiamano le seguenti sentenze: La sentenza n. 33 del 1960 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma contenuta all'articolo 7 della legge n.1176/1919, che escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che implicano l'esercizio di diritti e potestà politiche, in riferimento all'articolo 51, primo comma, della Costituzione; la sentenza 126 del 1968, la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'articolo 559 del codice penale, che puniva la moglie adultera con un trattamento differenziato rispetto al marito; la sentenza 127 del 1968 che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 151, secondo comma del Codice di Procedura civile, il quale prevedeva che l'adulterio del marito, a differenza di quello della moglie, fosse rilevante solo se «conteneva in sé anche l'estremo dell'offesa»; la sentenza n.147 del 1969, che dichiarava l'illegittimità costituzionale degli articoli 559 comma terzo e 560 comma primo del Codice penale: il primo puniva la moglie per fatti che, se compiuti dal marito, risultavano irrilevanti; il secondo riguardava il reato di concubinato; la sentenza n.128 del 1970, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 156 quinto comma del codice civile nella parte in cui esclude la pretesa della moglie a non portare il cognome del marito, in regime di separazione per colpa a carico di quest'ultimo, nel caso in cui dall'uso potrebbe derivarle pregiudizio; la sentenza n.477 del 1987, la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre; la sentenza n.254 del 2006, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre. Inoltre si richiamano le sentenze n.46 del 1966, n.133 del 1970, n.6 del 1980 e n.116 del 1990 in tema di uguaglianza nei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Il Patto internazionale sui diritti civili e politici è stato adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, è entrato in vigore il 23 marzo 1976 ed è stato ratificato e reso esecutivo con legge 27 maggio 1977, n.881. Il secondo punto dell'articolo 24 prevede che: «Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome».

della Convenzione sui diritti del fanciullo <sup>77</sup>, nonché l'articolo 16 lettera g) della Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women <sup>78</sup>.

Aggiungevano che, sebbene la CEDU non contenga nessun riferimento espresso al diritto al nome, la Corte di Strasburgo aveva ricondotto in più pronunce la tutela di questo nel rispetto della vita privata, sancito dall'articolo 8 della CEDU <sup>79</sup>.

Le parti private affermavano inoltre che la pronuncia richiesta alla Corte, non sarebbe stata tale da invadere la sfera di discrezionalità del legislatore<sup>80</sup>, anzi, l'intervento richiesto si presentava come costituzionalmente imposto. La coppia di ricorrenti auspicava una dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme invocate, «nella parte in cui non consentivano ai genitori di scegliere, di comune accordo, il cognome dei figli». Sostenevano le parti private che non sarebbe ravvisabile alcun intervento normativo derivante dall'invocato intervento caducatorio<sup>81</sup>. A questo proposito veniva citato un passaggio della sentenza della Corte costituzionale 4 aprile 2011<sup>82</sup>, n. 13 che prescriveva «a fronte di un *vulnus* costituzionale, non sanabile in via interpretativa, tanto più se è attinente ai diritti fondamentali, la Corte è tenuta a porvi rimedio indipendentemente dal

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è stata adottata a New York il 20 novembre 1989, è stata ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n.176. L'articolo 7 recita: «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome».

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> La CEDAW è stata adottata il 18 dicembre 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ratificata e resa esecutiva con legge 14 marzo 1985, n. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> In particolare nel caso Cusan Fazzo c. Italia la Corte aveva accertato la violazione dell'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 14, in ragione della disparità di trattamento fondata sul genere della regola italiana sull'attribuzione del cognome alla prole nata da coppia sposata.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Infatti era questa la ragione per cui le sentenze precedenti avevano dichiarato la questione manifestamente inammissibile (le ordinanze del 1988) e inammissibile (la sentenza 61/2006). L'ordinanza 28 gennaio-11 febbraio 1988 n.176 aveva dichiarato la questione manifestamente inammissibile poiché si trattava a suo parere «di una questione di politica e di tecnica legislativa di competenza esclusiva del *conditor iuris*». Pochi mesi dopo la Corte Costituzionale con ordinanza 11-19 maggio 1988 n.586 risponde allo stesso modo alle istanze del giudice *a quo*: «a scelta del sistema di attribuzione del cognome più opportuno e delle relative modalità tecniche compete esclusivamente al legislatore». Lo stesso orientamento si ritrova anche nella sentenza 16 febbraio 2006, n. 61: «L'intervento che si invoca nell'ordinanza di rimessione richiede un'operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte (...). Non è nemmeno ipotizzabile, come adombrato nell'ordinanza di rimessione, nemmeno una pronuncia che, accogliendo la questione di costituzionalità, demandi ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia».

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Come verrà esposto più avanti, su questo punto i ricorrenti non avevano ragione. La sentenza ha lasciato diversi dubbi e questioni che necessitano di una regolamentazione organica.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò fosse necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.

fatto che la lesione dipenda da quanto la norma preveda o da quanto la norma ometta di prevedere».

I ricorrenti sottolineavano come l'intensa attività preparatoria di interventi legislativi<sup>83</sup>, volti a disciplinare secondo nuovi criteri la materia dell'attribuzione del cognome ai figli, dimostrasse l'attenzione e le istanze di cambiamento della materia da parte della cittadinanza.

#### 2.3 L'intervento della Consulta

La Corte costituzionale, dopo aver ripercorso la vicenda, rilevava preliminarmente che tra le disposizioni individuate compariva anche l'articolo 72 primo comma del r.d. n.123884 del 1939, il quale era stato abrogato dall'articolo 10 del d.P.R n.396 del 2000. A giudizio della Corte, dal tenore complessivo degli argomenti sviluppati nell'ordinanza di rinvio, si evinceva che tale disposizione fosse rientrata nel fuoco delle censure del rimettente al solo fine di esplicitare la norma, da essa presupposta, che prevede l'automatica attribuzione del solo cognome paterno.

La Corte ricordava quindi che la norma censurata e la sua perdurante immanenza nel sistema, desumibile dalle disposizioni che implicitamente la presuppongono, era indubbiamente vigente e imperativa, pur non trovando corpo in una disposizione espressa<sup>85</sup>. Nel caso in esame, precisava la Consulta, la norma sull'automatica attribuzione del cognome paterno era oggetto di censura per la sola parte in cui non consentiva ai genitori, i quali ne avessero fatto concorde richiesta al momento della nascita, di attribuire al figlio anche il cognome materno. La Corte osservava come già le ordinanze 176 e 586 del 1998 avessero riconosciuto che «sarebbe possibile e anche consentaneo alla coscienza sociale, sostituire la regola (allora) vigente (..) con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale sia in grado di conciliare i due principi sanciti dall'articolo 29 della Costituzione». A distanza da molti anni da queste pronunce un

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Per un approfondimento sui disegni di legge in materia di cognome si veda il capitolo successivo.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Art 72 r. d n.1238 del 1939 stabiliva: «È vietato di imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente (...)». Chiaramente la ratio di questa disposizione era quella di evitare omonimie.

<sup>85</sup> La Cassazione con le ordinanze 17 giugno 2004 n.13298 e 22 settembre 2008, n. 23934 discorreva di una norma che, sebbene non prevista testualmente nell'ambito di alcuna disposizione, è ugualmente presente nel sistema e «certamente si configura come traduzione in regola dello Stato di un'usanza consolidata nel tempo».

criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi non era ancora stato trovato. Nemmeno la riforma della filiazione<sup>86</sup>, che mirava a stabilire la definitiva equiparazione dello *status* di figlio, era riuscita a «scalfire» la norma censurata.

La Corte costituzionale riconosceva quindi l'impossibilità per la madre di attribuire il suo cognome al figlio fin dalla nascita, nonché l'impossibilità per il figlio, di essere identificato sin dalla nascita anche con il cognome della madre.

La Corte rilevava innanzitutto la distonia di questa norma rispetto alla piena realizzazione del diritto all'identità personale stabilita all'articolo 2 della Costituzione. Nella prospettiva della valorizzazione del cognome quale componente dell'identità personale proiettata nella realtà sociale, la Corte ricordava come la stessa avesse riconosciuto il diritto al mantenimento dell'originario cognome del figlio, anche in seguito a modificazioni del suo status derivante da successivo riconoscimento o adozione. Nelle sentenze n.297 del 1996 la Corte costituzionale aveva affermato la valenza del cognome quale segno distintivo dell'identità personale e nella sentenza 268 del 2002, come nella sentenza 120 del 2001 lo aveva qualificato quale «tratto essenziale della personalità».

La Corte rammentava altresì che il processo di valorizzazione dell'identità personale dell'individuo era culminata con l'affermazione, da parte della stessa, del diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, quale elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della personalità<sup>87</sup>.

La Consulta richiamava, nella cornice di tutela del diritto all'identità personale, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha ricondotto il diritto al

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n.219.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Si tratta della sentenza n. 278 del 18 novembre 2013. La Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7 della legge 4 maggio 1983, n.184, *Diritto del minore ad una famiglia*, nella parte in cui non prevedeva, attraverso un procedimento stabilito dalla legge, che assicurasse la massima riservatezza, la possibilità per il giudice di interpellare la madre che avesse dichiarato di non voler essere nominata, su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca a tale dichiarazione. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro e riguardava il caso di una donna, nata nel 1963 e adottata nel 1969, la quale affermava di aver scoperto della sua adozione soltanto in occasione della procedura di separazione e divorzio dal marito. La donna sosteneva che l'ignoranza sulle sue origini le avesse cagionato vari condizionamenti anche di tipo sanitario, limitando le possibilità di diagnosi e cura di patologie che avrebbero potuto comportare un'anamnesi di tipo familiare. La istante affermava di non essere animata da spirito di rivendicazione nei confronti della madre biologica, la quale avrebbe potuto ricevere conforto dalla conoscenza della figlia, «così chiudendo un conto con il passato». Da qui, la richiesta di conoscere le generalità della madre biologica.

In dottrina sul tema dell'accesso dell'adottato adulto alle proprie origini cfr. Long (2014a, 289); Long (2014b, 215); Long (2015, 211); Checchini (2014, 10709); Stanzione (2015, 190).

nome nell'ambito dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La sentenza prosegue riepilogando i principi affermati nella importante sentenza della Corte di Strasburgo<sup>88</sup>, secondo cui l'impossibilità per i genitori di attribuire al figlio alla nascita il nome della madre integrava la violazione dell'articolo 14 della Cedu in combinato disposto con l'articolo 8 della stessa; la Corte Edu aveva esortato il sistema giuridico italiano affinché «adottasse una riforma nella legislazione e/o nella prassi italiana, escludendo che l'impossibilità in oggetto potesse essere compensata con la successiva autorizzazione amministrativa a cambiare il cognome dei figli maggiorenni aggiungendo il cognome della madre»<sup>89</sup>.

La Corte costituzionale concludeva dunque che «la piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale, che nel nome trova il suo immediato riscontro, unitariamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l'affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, fin dalla nascita, con il cognome di entrambi i genitori». La previsione dell'inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrificava dunque il diritto all'identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, fin dalla nascita, anche con il cognome materno.

La Corte riconosceva anche un concorrente profilo di illegittimità, ovvero la violazione del principio di uguaglianza tra i coniugi: la regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno appare discriminatoria in quanto la differenza di trattamento non trova alcuna giustificazione né nell'articolo 3 della Costituzione, né nella finalità della salvaguardia dell'unità familiare di cui all'articolo 29, secondo comma. La Corte riprendeva i principi di una sua sentenza risalente nel tempo, secondo cui, «è proprio l'uguaglianza che garantisce l'unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo», poiché l'unità «si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti tra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità» La mortificazione del diritto della madre

<sup>88</sup> Si tratta del celebre caso Cusan e Fazzo contro Italia.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Si tratta della sentenza Cusan e Fazzo contro Italia del 7 gennaio 2014, successiva all'ordinanza di rimessione in esame, emessa dalla Corte di appello di Genova, il 28 novembre 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Si tratta della sentenza 13 luglio 1970, n.133, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del marito di somministrarle, in proporzione delle sue sostanze, tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita.

a che il figlio acquisti anche il suo cognome, ora come allora, vanifica quella finalità di garanzia dell'unità della famiglia, individuata come *ratio* giustificatrice di eventuali deroghe alla parità tra coniugi e in particolare sulla prevalenza del cognome paterno.

La Corte citava quindi quasi testualmente quanto già detto nel 2006: «Tale diversità di trattamento dei coniugi nell'attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti tra i coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica».

La dichiarazione a cui giungeva la Corte costituzionale nel 2016 tuttavia si discosta totalmente rispetto a quella a cui era giunta nel 2006, in quanto questa volta la questione sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione viene proclamata fondata, e segue una pronuncia di illegittimità costituzionale. La Corte precisava tuttavia che l'accertamento della illegittimità era limitata alla censura della questione formulata dal rimettente e quindi alla norma sull'attribuzione del cognome paterno nella sola parte in cui, anche in presenza di una diversa e comune volontà dei coniugi, i figli acquistano automaticamente il cognome del padre.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n.87 *Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale* è estesa, in via consequenziale, alla disposizione dell'articolo 262 primo comma del codice civile, la quale contiene tuttora, con riferimento alla fattispecie del riconoscimento del figlio naturale effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, una norma identica a quella dichiarata in contrasto con la Costituzione in questa sentenza. Anche tale disposizione va pertanto dichiarata illegittima, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno.

Per le medesime ragioni la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa all'articolo 299, terzo comma del codice civile, nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.

La Corte concludeva la sentenza invocando un «indifferibile intervento legislativo», destinato a disciplinare organicamente la materia, «secondo criteri finalmente consoni al principio di parità».

3. I dubbi sulla disciplina dell'attribuzione del cognome alla prole a seguito della sentenza 286/2016 risolti dalla circolare 7/2017

## 3.1 L'ordine dei cognomi dei genitori

Come appena illustrato dunque la sentenza 286/2016 dichiara costituzionalmente illegittima la norma implicita che impone il solo cognome paterno alla prole, limitatamente alla parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.

La circolare 1/2017 del 19 gennaio 2017 del Ministero dell'Interno, rivolta agli ufficiali di stato civile della Repubblica, illustrava i contenuti della sentenza e informava che, dal giorno successivo del deposito della stessa, doveva ritenersi ufficialmente rimossa dall'ordinamento «la preclusione implicita nel sistema di norme delibate dalla Corte costituzionale, della possibilità di attribuire, al momento della nascita, di comune accordo, anche il cognome materno». La circolare continuava precisando che «l'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell'adozione».

Dunque non vi era né nella sentenza, né nella circolare 1/2017 un'indicazione volta ad escludere la possibilità di anteporre il cognome materno a quello paterno<sup>91</sup>. Seppur la sentenza avesse affermato il riconoscimento del diritto di trasmettere *anche* il cognome materno, nessuna preclusione sembrava esistere riguardo all'anteposizione del cognome materno.

Questa implicita discrezionalità riguardo alla scelta dell'ordine dei cognomi subisce una battuta d'arresto con la circolare n.7/2017 del Ministro dell'Interno diramata il 14 giugno 2017. Infatti viene chiarito che «considerato che la pronuncia ha riguardo alla trasmissione *anche* del cognome materno, deve ritenersi che le relative novità ordinamentali riguardino unicamente la posposizione del cognome materno a quello paterno e non l'anteposizione».

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Seppure la circolare affermi «l'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno».

Risulta quindi attualmente impossibile, per una coppia di genitori, attribuire il doppio cognome al figlio anteponendo il cognome materno a quello paterno; l'unica possibile variante al solo cognome paterno è dunque quella della mera aggiunta del cognome della madre<sup>92</sup>.

L'ordine dei cognomi, oltre a rilevare in quanto pone i genitori in una sorta di «gerarchia di importanza», potrebbe assumere una forza discriminatoria ancora più intensa qualora il legislatore italiano dovesse decidere che l'unico cognome che può essere trasmesso alle nuove generazioni debba essere il primo<sup>93</sup>.

#### 3.2 Le formalità documentali richieste per l'attribuzione del doppio cognome

Un'altra questione che aveva sollevato dubbi a seguito della sentenza 286/2016 e alla quale la circolare 7/2017 ha dato risposta è quella relativa alle formalità documentali richieste per l'attribuzione del doppio cognome. In particolare la circolare 7/2017 riportava la situazione, invero frequente nelle coppie coniugate, per cui fosse il padre da solo a rendere la dichiarazione di nascita<sup>94</sup>. In assenza della madre in sede di dichiarazione di nascita si era posta la questione riguardo la necessità o meno di fornire la prova dell'accordo, mediante la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dalla madre, spesso ancora ricoverata presso il centro di nascita. La circolare chiarisce che, in assenza di apposite disposizioni normative, gli ufficiali di stato civile non possono richiedere agli

92

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Tuttavia, come riferito dall'ufficiale di stato civile del comune di Torino nel corso dell'intervista di cui si tratterà più avanti in questo capitolo, vi sono stati genitori che hanno attribuito il doppio cognome, anteponendo il cognome materno a quello paterno, nell'intervallo tra la circolare 1/2017 e la circolare 7/2017, ovvero tra il 19 gennaio 2017 e il 14 giugno 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> In Spagna, ad esempio, con la Ley 40/1999, de 5 de novembre, *sobre nombre y apellidos y orden des los mismos*, l'articolo 109 Código Civil assegna ai genitori dei figli nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio la facoltà di scegliere di comune accordo, all'atto dell'iscrizione al registro, l'ordine in cui i primi elementi dei loro rispettivi cognomi debbono figurare. In caso di disaccordo o in difetto di scelta si applica invece l'ordine previsto dalla legge. Questo si configurava, fino al 2014, nell'anteposizione del cognome paterno a quello materno, ovvero la regola originariamente stabilita fin dall'istituzione del Registro dello stato civile, l'*appelido* paterno seguito dall'*appellido* materno. Attualmente l'ufficiale di stato civile assegna un termine massimo di tre giorni ai genitori o agli esercenti la potestà al fine di comunicare l'ordine con cui i cognomi devono essere affiancati; nel silenzio di questi soggetti decide l'ufficiale di stato civile, avendo riguardo al migliore interesse del minore. Cfr. Musuraca (2016, 67).

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Infatti per i figli nati in costanza di matrimonio la dichiarazione di nascita può essere effettuata indistintamente da uno dei soggetti legittimati all'articolo 30, comma 1 d.p.r. 396/2000 ovvero uno dei genitori, un procuratore speciale, un medico, un'ostetrica o qualsiasi altra persona abbia assistito al parto. Per il figlio nato fuori dal matrimonio la disciplina è contenuta all'articolo 250 c.c.: il figlio deve essere riconosciuto separatamente dal padre e dalla madre: quindi in questo caso entrambi sono informati della possibilità di trasmettere il doppio cognome.

interessati oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti nell'ordinamento<sup>95</sup>. La circolare precisa ancora che, «le formalità che sorreggono il legittimo e corretto operare degli uffici sono esclusivamente quelle poste dalle apposite fonti di settore» <sup>96</sup>. La circolare ricorda che «la stessa disciplina dell'attribuzione del nome al nuovo nato, nella quale è da sempre escluso qualsiasi automatismo, fa perno sull'accordo dei genitori, presunto e non da provare davanti all'ufficiale, in quanto elemento presupposto nella dichiarazione di nascita, ancorché resa da uno solo dei genitori».

A seguito della sentenza 286/2016 l'attribuzione del cognome è caratterizzata da una, seppur limitata, discrezionalità. Al pari della scelta del nome non è richiesta alcuna prova dell'avvenuto accordo, la scelta del doppio cognome non richiede quindi alcuna formalità documentale che testimoni la concorde scelta dei genitori in tal senso.

Prima di questo chiarimento (e invero alcuni anche dopo) i comuni presentavano un modulo prestampato con cui esprimere il consenso relativo all'attribuzione del doppio cognome<sup>97</sup>.

ç

<sup>95</sup> Ex articolo 30 comma 1 del D.P.R 396/2000 la dichiarazione di nascita deve essere corredata da un'attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera, nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, deve produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Si tratta delle norme del codice civile e dal regolamento di cui al D.P.R 3 novembre 2000, n. 396, nonché del decreto del Ministro dell'interno del 5 aprile 2002, recante le formule per la redazione degli atti e dei processi verbali da inserire nei registri e da conservare negli archivi.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Nel modulo che mi è stato mostrato presso il Comune di Verzuolo i genitori devono fornire le loro generalità (Nome, cognome, luogo di nascita, luogo di residenza e cittadinanza) seguita dalla dichiarazione «in qualità di genitori in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 in data 8 novembre-21 dicembre pubblicata in G.U n.52 del 28/12/2006 prima serie speciale ed essendo stato/i debitamente informato/i dall'Ufficiale di Stato civile del comune di Verzuolo dichiarano che in seguito a questa richiesta le generalità del/ della bambino/a, anche anagrafiche, saranno conformi a quanto riportato qui di seguito chiedono che al proprio figlio/ alla propria figlia venga dato il seguente cognome, nome». Un modulo simile è disponibile, anche online, presso il Comune di Thiene.

- 4. I dubbi sulla disciplina dell'attribuzione del cognome alla prole a seguito della sentenza 286/2016 non risolti dalla circolare 7/2017
- 4.1 Il cognome del figlio di ignoti successivamente riconosciuto da entrambi i genitori

L'articolo 262 c.c., che disciplina il cognome del figlio nato da coppia non coniugata, è stato riformato dalla sentenza 286/2016 nel suo primo comma, il quale prevedeva che il figlio nato fuori dal matrimonio, riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, assumesse il cognome del padre. A seguito della sentenza il comma primo è stato modificato, consentendo ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno.

Lo stesso articolo 262 c.c. disciplina tuttavia al comma 3 anche il cognome del figlio riconosciuto, da un genitore o da entrambi, successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale di stato civile: «Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi»<sup>98</sup>.

Come afferma Dogliotti<sup>99</sup>, la modifica operata dal D.lgs 28 dicembre 2013, n. 154 al comma 3 non appare del tutto coordinata con il contenuto dei due commi precedenti. Inizialmente il comma 3 fa riferimento, per quanto riguarda il cognome del figlio di ignoti, alle regole contenute ai commi 1 e 2 dell'articolo 262 c.c.: secondo la formulazione precedente alla sentenza 286/2016 quindi, il cognome a prevalere in caso di contemporaneo e successivo riconoscimento dei genitori dovrebbe essere quello paterno. Tuttavia proseguendo nella lettura del comma 3 si apprende che in caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori il figlio può assumere il cognome «dei genitori».

<sup>99</sup> Dogliotti (2014, 480).

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> È doveroso precisare che i casi in cui un figlio di ignoti venga poi riconosciuto dai genitori biologici sono rarissimi, quasi di scuola. Più frequentemente questi minori vengono adottati e sostituiscono il cognome in origine attribuito dall'ufficiale di stato civile con quello dei genitori adottivi.

Quindi nello stesso comma si trovavano due previsioni diverse: una che, rimandando al comma 2, prevedeva che in caso di riconoscimento contemporaneo dei genitori dovesse prevalere il cognome del padre; una seconda che stabiliva che il figlio riconosciuto da entrambi i genitori assumesse il cognome «dei genitori».

Seguendo la prima previsione contemplata, ovvero il rimando al comma 2 dell'articolo 262 c.c., si deve ora tenere conto della riforma giurisprudenziale del 2016, la quale prevede che il figlio riconosciuto da entrambi i genitori possa assumere il cognome di entrambi, qualora essi siano d'accordo. Tuttavia la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità incostituzionale della previsione secondo cui i genitori non possono attribuire il doppio cognome al figlio *al momento della nascita*, mentre il duplice riconoscimento di cui si sta discorrendo avviene certamente *a seguito della nascita*, avendo il figlio visto attribuirsi il cognome dall'ufficiale di stato civile<sup>100</sup>.

Inoltre l'affermazione contenuta al comma 3 che prevede che il figlio riconosciuto da entrambi i genitori possa aggiungere, anteporre o sostituire il cognome originario a quello dei genitori, implicitamente prevede che il figlio possa assumere tre cognomi. <sup>101</sup>

Si arriva perciò alla conclusione, che in carenza di un intervento volto a riformare questa disposizione, il figlio riconosciuto da entrambi i genitori a seguito dell'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale di stato civile potrà avere tre cognomi o anche di più, qualora i genitori dovessero avere un doppio cognome<sup>102</sup>.

100

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> La circolare 7/2017 precisa che la volontà della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita ex art. 30, comma 1, D.P.R. n. 396/2000 deve ritenersi incompatibile con la presunzione di accordo tra i genitori, coniugati o meno. sull'attribuzione del cognome materno. Si tratta di una preclusione comprensibile, stante la possibilità, concessa dall'ordinamento, di partorire in anonimato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n.297 del 23 luglio 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 262 c.c., nella parte in cui non prevede che il figlio nato fuori dal matrimonio, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo, o a sua scelta aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale. In dottrina su altre questioni attinenti il cognome del figlio di ignoti cfr. Manera (2002, 5); Dogliotti (2014, 480).

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> Ipotizzo il caso di un figlio di ignoti intenzionato a mantenere il cognome con cui è stato registrato dall'ufficiale di stato civile. Qualora egli dovesse successivamente essere riconosciuto da genitori entrambi con doppio cognome, si troverebbe ad avere cinque cognomi.

# 4.2 Il cognome dell'adottato con adozione in casi particolari

Analogamente alla situazione appena illustrata relativa al figlio di ignoti successivamente riconosciuto da entrambi i genitori, anche il minore adottato con adozione in casi particolari<sup>103</sup> potrebbe avere tre o più cognomi. Infatti l'articolo 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 stabilisce che, al capo dedicato «all'adozione in casi particolari e ai suoi effetti» si applica l'articolo 299 c.c., il quale è stato riformato dalla sentenza 286/2016 al terzo comma. L'adottato con adozione in casi particolari<sup>104</sup> non interrompe i rapporti con la sua famiglia d'origine, conservando il cognome che porta sin dalla nascita e anteponendo a questo il cognome dell'adottante. Il minore quindi, qualora fosse adottato da una coppia di genitori<sup>105</sup>, e qualora questi concordassero di attribuire entrambi i loro cognomi, si troverebbe ad avere tre cognomi.

Senza un intervento risolutivo in materia volto a regolare il numero di cognomi si potrebbe verificare questa situazione: se ad un minore fosse stato attribuito il doppio cognome alla nascita e se i genitori adottanti in questione avessero entrambi il doppio cognome, l'adottato con adozione in casi particolari potrebbe ritrovarsi ad avere sei cognomi.

# 4.3 La questione dell'esponenziale aumento dei cognomi nelle generazioni successive

La decisione della Corte costituzionale, così come le successive circolari, lasciano irrisolta la questione riguardo alla trasmissione del cognome alle generazioni successive <sup>106</sup>. Infatti, nonostante la Corte costituzionale nella sentenza 286/2016

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> In dottrina sul tema del cognome dell'adottato con adozione in casi particolari cfr. Morozzo della Rocca (2013, 838); Ferrando (2015a, 313); Sesta (2016, 431).

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> L'adozione in casi particolari, ai sensi dell'articolo 44 legge 1984/1983 può essere pronunciata a favore a) di persone coniugate o di persone singole unite al minore da vincolo di parentela entro il sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, qualora il minore sia orfano; b) del coniuge, qualora il minore sia figlio (anche adottivo) dell'altro coniuge; c) di persone coniugate o anche di persone singole, quando si tratti di minore orfano affetto da handicap; d) di persone coniugate o anche di persone singole, nell'ipotesi in cui vi sia la constatata impossibilità di procedere all'affidamento preadottivo. In dottrina sull'istituto dell'adozione in casi particolari e sulle tematiche a questo connesse cfr. Long (2015, 117); Long (2019, 5); Morozzo della Rocca (2016, 1203).

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Qualora il minore venisse adottato con adozione in casi particolari ex art 44 lettera a), lettera c) o lettera d) della legge 184/1983.

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup> La necessità di individuare un correttivo volto a scongiurare l'aumento del numero dei cognomi in proporzione geometrica di generazione in generazione era stata sollevata già dall'ordinanza 11-19 maggio 1988, n.586.

invocasse «un indifferibile intervento legislativo destinato a disciplinare organicamente la materia», a distanza di più di tre anni dalla sentenza un intervento legislativo non vi è stato; attualmente quindi non esiste un correttivo volto a scongiurare l'accumulo dei cognomi nelle generazioni successive. Anzi, la circolare 7/2017 chiarisce come «l'attribuzione *anche* del cognome materno al nuovo nato, ove prescelta, non può non riguardare tutti gli elementi onomastici di cui detto cognome sia composto».

Senza un intervento in materia i cognomi sono destinati ad aumentare esponenzialmente. Ad esempio un figlio nato da due genitori con doppio cognome potrebbe vedersi trasmettere quattro cognomi, qualora essi dovessero concordare in tal senso, e così via, proseguendo di generazione in generazione con un elenco potenzialmente infinito di cognomi, essendo lasciato il regolamento del fenomeno, al momento, solo al buon senso dei genitori.

Qualora una coppia fosse formata da due genitori adottati con adozione in casi particolari i cognomi trasmessi alla prole sarebbero addirittura sei.

Nei disegni di legge più recenti viene stabilito che il figlio debba scegliere quale dei suoi due cognomi trasmettere alla prole<sup>107</sup>.

# 4.4 La questione relativa al cognome dei figli nati dalla stessa coppia di genitori

Attualmente non esiste nessuna regola che imponga di attribuire ai figli, nati dalla stessa coppia di genitori, il medesimo cognome. Infatti non è detto che il figlio nato a seguito del 28 dicembre 2016 e registrato con doppio cognome debba essere il primo figlio della coppia; è possibile che gli stessi genitori abbiano altri figli, ai quali, secondo la regola precedente, è stato attribuito il solo cognome paterno.

È pur vero che la registrazione alla nascita con il solo cognome paterno non preclude in maniera assoluta e definitiva la possibilità di aggiunta del cognome materno, garantita comunque dalla procedura prevista dall'art. 84 del Regolamento di Stato Civile, ma nulla

32

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Così ad esempio il d.d.l 1628, il d.d.l 1227 della XVII legislatura e il d.d.l 1025 della XVIII legislatura. Il d.d.l 1628, al comma 4 dell'articolo 143- *quater* chiarisce che «il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta». Viene dunque privilegiato in questo comma l'autodeterminazione del genitore che, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, ha facoltà di decidere quale componente del suo cognome trasmettere alla prole.

vieta ai genitori di non intraprendere alcuna strada per uniformare il cognome dei propri figli.

Questo sicuramente cagiona un danno all'unità della famiglia, in quanto fratelli e sorelle nati dai medesimi genitori potrebbero trovarsi a portare cognomi diversi, con conseguenti confusioni e frustrazioni dovute ad una diversa identificazione nella realtà sociale rispetto agli altri membri della famiglia.

Per questa ragione in tutti i disegni di legge in materia di cognome è presente la regola per cui il cognome attribuito al primogenito di una coppia deve essere mantenuto anche per i figli successivi<sup>108</sup>.

Anche negli altri ordinamenti dei Paesi Ue è attuata questa regola; nell'ordinamento spagnolo, tuttavia, il figlio può, una volta raggiunta la maggiore età, variare l'ordine degli elementi formanti il suo cognome, differenziandosi quindi dai suoi stessi fratelli<sup>109</sup>.

# 4.5 La questione del mancato accordo dei genitori sul doppio cognome

Come anticipato in precedenza, la regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno si applica tuttora in caso di disaccordo dei genitori sulla scelta del doppio cognome.

La madre quindi, a fronte del rifiuto del padre in tal senso, dovrebbe rinunciare al suo desiderio di attribuire anche il suo cognome al figlio.

In Francia, in caso di disaccordo sul cognome, il figlio prende il cognome di entrambi i genitori, affiancati in ordine alfabetico, nei limiti del primo cognome di ciascuno<sup>110</sup>.

Questa soluzione rappresenta, a mio parere, la migliore possibile in quanto non privilegia nessuno dei due genitori, lasciando sia un criterio neutro, quale l'ordine alfabetico, a decidere l'ordine dei cognomi, che vengono entrambi trasmessi.

Questa soluzione sarebbe «trapiantabile» nel nostro ordinamento solo qualora venisse scardinata la regola attuale, per cui il primo cognome nel doppio cognome è

33

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> Anche i progetti di legge più risalenti contengono questa disposizione. Ad esempio il d.d.1 S 1025 stabilisce all'articolo 143.1 che l'ufficiale di stato civile, ai figli successivi al primo generati dai medesimi genitori deve attribuire d'ufficio lo stesso cognome del primo figlio, anche se nati prima del matrimonio ma riconosciuto da entrambi.

<sup>109</sup> Come afferma Peleggi (2017, 115) in questo caso il principio dell'unità della famiglia si trova a soccombere a fronte dell'autodeterminazione del figlio diventato maggiorenne.
110 Code civil, art. 311-21.

rigorosamente quello del padre, altrimenti il limite del primo cognome per ciascuno sacrificherebbe, nuovamente, il ramo materno della famiglia.

5. Accoglienza riservata dalla popolazione al nuovo diritto: confronto tra dati acquisiti in diversi Comuni italiani sull'attribuzione del doppio cognome

Come già anticipato nell'introduzione di questo lavoro, al fine di comprendere l'impatto della riforma operata dalla sentenza 286/2016, ho sottoposto all'attenzione di alcuni comuni italiani un'intervista volta a scoprire quanti neogenitori, a partire dalla summenzionata sentenza, abbiano scelto di comune accordo di derogare alla soluzione tradizionale. Altre domande miravano invece a scoprire con quali modalità i comuni si fossero adeguati alla novità giurisprudenziale; inoltre è stato richiesto agli ufficiali di stato civile di commentare i dati numerici riguardo al doppio cognome, relativamente al loro comune<sup>111</sup>.

I comuni sono stati selezionati in modo da avere una panoramica su diversi contesti territoriali e su realtà variabili in quanto al numero di abitanti. Il Comune di Torino<sup>112</sup> è stato il primo ad essere intervistato.

Ho poi cercato di contattare il Comune di Palermo<sup>113</sup>, in quanto comune immediatamente successivo a Torino per numero di abitanti<sup>114</sup>, per proporre la medesima intervista, ma non ho ricevuto risposta. Con la stessa modalità di scelta, ho proposto il questionario al Comune di Genova<sup>115</sup>, che ha risposto. Con l'intento di proporre l'intervista ad una grande città del sud Italia, in modo da avere una panoramica sulle diverse zone della penisola, ho contattato i Comuni di Bari<sup>116</sup>, Catania<sup>117</sup> e Messina<sup>118</sup>, ma non ho ricevuto alcun riscontro da nessuna di queste città.

Ho poi preso in considerazione diversi comuni con una popolazione di circa 25.000

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> La traccia dell'intervista è allegata in appendice dell'elaborato.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> Torino conta 875.698 abitanti (questo dato e i successivi sono aggiornati dall'Istat al 1º gennaio 2019). Fonte: www.Comuni-Italiani.it.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> Palermo conta 663.401 abitanti.

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Secondo i dati ISTAT aggiornati al 1 gennaio 2019. Fonte: www.Comuni-Italiani.it.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Genova conta 583.601 abitanti.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> Bari conta 320.862 abitanti.

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> Catania conta 311.584 abitanti.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> Messina conta 232.555 abitanti.

abitanti, al fine di scoprire se esistono differenze numeriche tra comuni di grandi e medie dimensioni, nel numero di bambini registrati con doppio cognome119.

Infine il Comune di Verzuolo è stato selezionato in quanto comune in cui risiedo sin dalla nascita.

Nella tabella sottostante si illustrano alcune informazioni in merito alle interviste<sup>120</sup>.

Comune	Torino	Genova	Ruvo di Puglia	Portogruaro
Abitanti	886837	583601	25457	25116
Modalità intervista	Di persona	Telefonica	Telefonica	Via e-mail
Data intervista	26/03/19	15/05/19	29/04/19	27/07/19

Comune	Fossano	Montevarchi	Thiene	Verzuolo
Abitanti	24561	24399	24280	6420
Modalità intervista	Di persona	Via e-mail	Via e-mail	Di persona
Data intervista	28/05/19	29/04/19	29/07/19	19/04/19

La prima domanda è stata posta al fine di conoscere quando sono pervenute le prime richieste di attribuire ai figli il doppio cognome<sup>121</sup>, a partire dal 28 dicembre 2016, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza 286/2016.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> I comuni che hanno risposto alla richiesta di collaborare sono stati i comuni di Fossano (CN) (24.561 abitanti), Montevarchi (AR) (24.399 abitanti), Thiene (VI) (24.280 abitanti), Portogruaro (VE) (25.116 abitanti) e Ruvo di Puglia (BA) (25.457 abitanti). Non hanno risposto i comuni di Sezze (LT) (24.876 abitanti) e di Sulmona (AQ). (24.454 abitanti). Il numero di abitanti risulta dal sito www.Comuni-Italiani.it. <sup>120</sup> Come già esposto nell'introduzione, gli intervistati nei Comuni di Verzuolo, Montevarchi, Ruvo di Puglia e Portogruaro ricoprivano la posizione di ufficiali di stato civile. Anche all'intervista per il Comune di Genova ha risposto l'ufficiale di stato civile, il quale mi ha riferito di essere stato egli stesso a rifiutare di attribuire *anche* il cognome materno al figlio della coppia italo-brasiliana che ha avviato l'*iter* giurisprudenziale culminato con la sentenza 286/2016. Per il Comune di Thiene ha risposto la Responsabile dei servizi demografici. All'intervista al Comune di Torino hanno risposto sia il Responsabile Servizio Stato Civile, sia il Responsabile Ufficio nascite.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> È opportuno precisare che la sentenza 286/2016 riguarda soltanto i minori di nazionalità italiana poiché, per quelli di nazionalità straniera nati in Italia, si fa riferimento alla legge n. 218 del 31 maggio 1995 *Riforma del Sistema Italiano di Diritto Internazionale Privato*, per cui i genitori attribuiscono il cognome al figlio in base alla legge nazionale in vigore al momento della nascita.

I Comuni di Genova<sup>122</sup>, Portogruaro, Torino e Verzuolo hanno risposto affermando che le prime richieste sono giunte a gennaio 2017. A Montevarchi la prima richiesta è giunta l'11 marzo 2017, mentre gli uffici Anagrafe di Thiene hanno ricevuto la prima richiesta il 28 giugno 2017. Presso il Comune di Fossano la prima coppia a scegliere il doppio cognome è stata quella formata dallo stesso sindaco e dalla moglie, che hanno registrato la figlia con entrambi i loro cognomi nel marzo 2017.

Nel Comune di Ruvo di Puglia, a partire dalla pubblicazione della sentenza fino a maggio 2019, è giunta una sola richiesta di attribuzione del doppio cognome, nel maggio 2018.

La seconda domanda posta ai comuni riguardava le modalità di adeguamento alla sentenza 286/2016, considerando che non esiste una legge in materia che disciplini adeguatamente i vari casi che possono presentarsi di fronte all'ufficiale di stato civile, come ad esempio qualora i genitori richiedano di anteporre il cognome materno, ovvero l'attribuzione del solo cognome materno. Tutti i comuni intervistati hanno richiamato le Circolari 1/2017 e 7/2017. L'ufficiale di stato civile del comune di Fossano ha segnalato la presenza dell'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A), la quale consente di partecipare a varie forme di aggiornamento professionale e di formazione. Il Comune di Verzuolo ha dichiarato di essersi rivolto agli Ufficiali di stato civile di Torino per un parere sull'ordine dei cognomi nel doppio cognome nel periodo compreso tra la circolare 1/2017 e la circolare 7/2017.

Tutti i comuni hanno confermato, allo stato, l'impossibilità di attribuire il solo cognome materno alla prole.

Il Comune di Torino ha affermato che alcune coppie, nel tempo intercorso tra la pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale (28 dicembre 2016) e la Circolare 7/2017 (14 giugno 2017) sono riuscite a trasmettere al figlio nato il doppio cognome con il cognome materno anteposto a quello paterno. Come già spiegato infatti, né la sentenza 286/2016, né la circolare 1/2017 del 19 gennaio 2017 avevano stabilito esplicitamente quale dovesse essere l'ordine dei cognomi.

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup> L'ufficiale di stato civile che ha risposto telefonicamente alla mia intervista è lo stesso che tramite il rigetto della richiesta di aggiungere il cognome materno a quello paterno del figlio di una coppia italobrasiliana ha dato inizio al caso culminato con la pronuncia della Corte Costituzionale 286/2016.

La terza domanda posta ai comuni riguardava gli strumenti di cui si erano avvalsi per comunicare ai cittadini la novità giurisprudenziale, ovvero il loro diritto ad attribuire il doppio cognome alla prole sin dalla nascita.

Il Comune di Torino informa i genitori della nuova possibilità di scelta in merito al cognome dei figli in sede di dichiarazione di nascita, mentre nessuna altra iniziativa informativa a carattere generale è stata finora intrapresa. Lo stesso avviene nel Comune di Ruvo di Puglia<sup>123</sup>, nel Comune di Montevarchi<sup>124</sup> e in quello di Verzuolo. Al contrario, la città di Fossano ha organizzato un evento pubblico di informazione e sensibilizzazione nel gennaio 2018, per volontà diretta del sindaco.

Il Comune di Genova ha affermato che la possibilità di attribuire il doppio cognome viene comunicata in sede di dichiarazione di nascita ai genitori, ma l'opportunità di propendere per questa scelta risulta altresì pubblicizzata sul sito internet del comune<sup>125</sup>. Il Comune di Thiene riferisce l'esistenza di una modulistica reperibile sia negli sportelli dell'ufficio Anagrafe, sia online nel sito del comune; inoltre afferma che al momento della ricezione di una dichiarazione di nascita, viene sempre chiesto ai genitori se hanno valutato la possibilità di attribuire al figlio il doppio cognome.

A Portogruaro invece non viene attuata alcuna campagna informativa né online, né cartacea, né al momento della dichiarazione di nascita, da quanto riferisce l'intervistato. La quarta domanda riguardava le modalità con le quali viene raccolto il consenso da parte dei genitori all'attribuzione del doppio cognome. Come precedentemente illustrato, la circolare 7/2017 ha chiarito che «in assenza di apposite disposizioni normative, gli ufficiali di stato civile non possono richiedere agli interessati oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento».

<sup>123</sup> L'ufficiale di stato civile di Ruvo di Puglia riferisce che la classica scena che avviene in sede di dichiarazione di nascita è la seguente. Il padre si presenta in comune al fine di presentare la dichiarazione di nascita e solo in quel momento gli viene prospettata la scelta del doppio cognome. Segue una telefonata concitata alla madre del figlio in questione, in cui viene riferita l'esistenza di questa opportunità. Nella quasi totalità dei casi, in difetto del tempo necessario a prendere congiuntamente una ponderata decisione, i coniugi si affidano alla tradizione scegliendo «di non decidere» e lasciando dunque che prenda il sopravvento la regola del cognome paterno.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> Il comune di Montevarchi ha affermato di aver provveduto ad informare dettagliatamente l'ufficio nascite della struttura ospedaliera del comune di Montevarchi, in quanto le dichiarazioni dei genitori vengono prevalentemente registrate in suddetto centro.

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> Ho verificato e in effetti sul sito viene fatto riferimento alla possibilità di trasmettere il doppio cognome, nella sezione riservata alla dichiarazione di nascita.

Il Comune di Torino infatti risponde che la dichiarazione di nascita deve essere resa verbalmente dai genitori presentando l'originale dell'attestazione di nascita rilasciata dal centro ospedaliero e formalizzata con la firma dei genitori (o di uno solo di essi nel caso in cui siano coniugati). Allo stesso modo, verbalmente, viene comunicata l'eventuale scelta relativa all'attribuzione del doppio cognome. I Comuni di Genova, di Fossano e di Ruvo di Puglia parimenti non prevedono alcuna modulistica per la raccolta del consenso al doppio cognome, essendo l'accordo sul doppio cognome presupposto, al pari della scelta del prenome.

Il Comune di Portogruaro attesta invece l'esistenza di un modulo che viene consegnato alle coppie allo sportello del comune, non presente online; aggiunge che essendo stato il doppio cognome scelto nella quasi totalità dei casi da coppie non coniugate, il consenso si considera reso con la doppia firma dell'atto di nascita.

Anche il Comune di Verzuolo<sup>126</sup>, quello di Thiene e quello di Montevarchi utilizzano un modulo per formalizzare la scelta del doppio cognome.

Per quanto riguarda la differenza numerica tra gli atti di nascita formati in ospedale ovvero in Comune in merito alla scelta del doppio cognome<sup>127</sup>, i comuni di grandi dimensioni non sono in grado di scorporare i dati in possesso e stabilire pertanto se esistano differenze significative. Solo i comuni di dimensioni ridotte sono stati in grado di rispondere alla domanda, per conoscenza diretta: a Ruvo di Puglia l'unica richiesta è pervenuta in Comune, a Verzuolo due bambini con doppio cognome sono stati registrati in ospedale e uno in Comune mentre a Fossano è avvenuto l'inverso: due in Comune e uno in ospedale. A Montevarchi su tre dichiarazioni di nascita una è stata fatta in Comune, le altre due presso il centro nascite della struttura ospedaliera.

qui di seguito: nome, cognome del figlio/a».

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> Nel modulo che mi è stato mostrato presso il Comune di Verzuolo i genitori dovevano fornire le loro generalità (Nome, cognome, luogo di nascita, luogo di residenza e cittadinanza), seguita dalla seguente dichiarazione «in qualità di genitori, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.286 in data 8 novembre- 21 dicembre pubblicata in G.U n.52 del 28/12/2006 prima serie speciale ed essendo stato/i debitamente informato/i dall'Ufficiale di Stato civile del comune di Verzuolo, dichiarano che in seguito a questa richiesta le generalità del/ della bambino/a, anche anagrafiche, saranno conformi a quanto riportato

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> La domanda è stata posta al fine di comprendere se in uno di questi luoghi vi fosse una maggiore informazione e sensibilità sulla tematica, e quindi una maggiore adesione dei genitori alla novità in fatto di cognome.

La seguente domanda riguardava la presenza o meno di differenze quantitative tra genitori coniugati o non coniugati relativamente alla scelta del doppio cognome<sup>128</sup>. Sia il Comune di Torino, sia quello di Genova, non sono riusciti a scorporare i dati in questione; impossibilità dovuta, probabilmente, all'elevato numero dei soggetti coinvolti. La percezione di entrambi, tuttavia, è che non esistano differenze particolari. Di diverso avviso sono i Comuni di Verzuolo e Portogruaro<sup>129</sup>: secondo gli ufficiali di stato civile la scelta del doppio cognome è più carica di significato per una coppia non coniugata, in quanto, riprendendo le loro parole, questo simbolo di appartenenza ad ambo i rami famigliari supplisce a quell'unità famigliare che non è qui garantita dal vincolo matrimoniale.

Nei Comuni di Thiene<sup>130</sup>, Montevarchi<sup>131</sup> e Fossano<sup>132</sup> non vi sono differenze numeriche significative in grado di evidenziare una particolare tendenza e gli ufficiali di stato civile non si espongono nell'esprimere giudizi.

La settima e l'ottava domanda si interrogano sul successo del diritto di attribuire il doppio cognome e richiedono di motivare la risposta. Gli ufficiali di stato civile hanno tutti convenuto che fossero i dati numerici a rispondere a tale quesito.

Cominciando con il Comune di Torino, nel periodo considerato, ovvero tra il 2017 e il 2018, solo a 693 neonati è stato attribuito il doppio cognome.

I grafici che seguono illustrano la percentuale dei nati registrati con doppio cognome e con cognome paterno: il grafico a torta mostra la differenza tra nati registrati con cognome paterno e doppio cognome nel 2017 e nel 2018 complessivamente. L'istogramma invece confronta i dati del 2017 e 2018 considerandoli separatamente.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> La domanda mirava a comprendere, attraverso l'osservazione dei dati, quale tipologia di famiglia privilegiasse l'attribuzione del cognome di entrambi i membri della coppia. Personalmente, mi aspettavo fossero le coppie non sposate ad attribuire maggiormente il doppio cognome alla prole, in quanto nelle coppie sposate residua l'idea di un «cognome di famiglia», corroborata dall'articolo 143 bis che prescrive alla moglie di assumere il cognome del marito.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> Nel comune di Portogruaro su 12 nati registrati con doppio cognome 11 sono nati da coppie non sposate. <sup>130</sup> Nel comune di Thiene nel 2017 sono stati registrati due bambini con doppio cognome, entrambi nati da coppie sposate. Nel 2018 sono stati registrati con cognome paterno e materno quattro bambini, tutti nati da coppie non coniugate.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Nel comune di Montevarchi le registrazioni con doppio cognome sono state tre, una nel 2017, una nel 2018 e una nel 2019. Due nascite su tre sono avvenute all'interno del matrimonio, una sola fuori dal matrimonio.

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup> Nel Comune di Fossano su 3 bambini registrati con doppio cognome, due sono nati da coppia non coniugata e uno da coppia coniugata.

Dai grafici n.1 e 2 risulta come la percentuale di bambini registrati con doppio cognome non superi il 5% <sup>133</sup>. Visualizzando i dati graficamente, è chiaro come il patronimico mantenga una maggioranza schiacciante. Come si può notare dai grafici, nel 2018 si registra un ulteriore calo dei nati con doppio cognome, che passano dal 5,8% circa, al 4,8% del totale.




Grafico n.1, Comune di Torino




Grafico n. 2, Comune di Torino

Nascite totali 2017 (6749)		Nascite totali 2018 (6246)	
Cognome	Doppio cognome	Cognome paterno	Doppio cognome
paterno		5945	301
6357	392		

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> Segnatamente, nel 2017 sono stati 392 i bambini registrati con doppio cognome, su 6749 nascite; nel 2018 301 bambini sono stati registrati con doppio cognome sono su 6246 nascite; nel 2019 i dati, aggiornati solo al mese di gennaio, sono di 13 bambini registrati con doppio cognome a fronte di 373 nascite.

Nel Comune di Genova<sup>134</sup> nel periodo compreso tra la prima richiesta di attribuzione del doppio cognome, fino alla fine del 2018, sono stati 152 i bambini registrati con doppio cognome su 7556 nascite, come è possibile notare dal grafico n.3, che mostra la differenza tra minori registrati con doppio cognome e cognome paterno complessivamente nel 2017 e 2018.

Dai grafici n. 3 e n. 4 è evidente come la percentuale di bambini registrati con doppio cognome a Genova sia anche inferiore rispetto a quella di Torino: solo il 2% circa dei bambini nati a Genova tra il 2017 e il 2018 ha il doppio cognome<sup>135</sup>.




Grafico n.3, Comune di Genova




Grafico n.4, Comune di Genova

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> A Genova nel 2017 sono stati registrati 79 bambini con il doppio cognome, a fronte di 3884 nascite. Nel 2018 sono stati registrati 73 bambini con doppio cognome a fronte di 3672 nascite. Il grafico a torta mostra complessivamente il cognome trasmesso ai nati nel 2017 e nel 2018, mentre l'istogramma prende in considerazione gli anni separatamente.

<sup>135</sup> Si registra un ulteriore, seppur lieve, calo tra il 2017 e il 2018: si passa dal 2% all'1.9%.

Nascite totali 2017 (3884)		Nascite totali 2018 (3672)	
Cognome paterno	Doppio cognome	Cognome paterno	Doppio cognome
3805	79	3599	73

Nei comuni di dimensioni più ridotte i numeri non sono più incoraggianti: il Comune di Ruvo di Puglia<sup>136</sup> ha avuto un solo bambino registrato con doppio cognome fra il 2017 e il 2018, su 441 nati (0,22%).

Il Comune di Thiene nei due anni di riferimento ha contato 6 bambini con doppio cognome su 416 nati<sup>137</sup>.





Grafico n.5

Il grafico n.5 mostra chiaramente la differenza numerica tra bambini registrati alla nascita con doppio cognome e con il solo cognome paterno nel Comune di Thiene (VI) nei due anni di riferimento; i nati con doppio cognome tra il 2017 e il 2018 sono l'1,44% del totale;

Il Comune di Portogruaro è riuscito invece a fornire i soli dati complessivi, affermando che su 339 nati nell'intervallo tra il 28 dicembre 2016 e il mese di dicembre 2018 sono stati registrati 12 bambini con doppio cognome su 339 nati, come illustrato nel grafico n. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> 222 bambini sono nati a Ruvo di Puglia nel 2017; 219 bambini sono nati nel 2018 e uno solo fra questi è stato registrato con doppio cognome.

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> Nel 2017 sono nati 222 bambini a Thiene, nel 2018 ne sono nati 194.



## Grafico n.6

Come è possibile notare dal grafico n. 6, anche nel Comune di Portogruaro (VE) nel 2017 e nel 2018 il patronimico rimane la scelta prevalente tra i neogenitori, seppure la percentuale dei nati con doppio cognome (3,5%) sia superiore rispetto alla media dei Comuni intervistati;

Nel Comune di Montevarchi<sup>138</sup> su 382 nati tra il 2017 e il 2018 solo tre hanno visto attribuirsi il doppio cognome, come rappresentato nel grafico n.7.




Grafico n.7, Comune di Montevarchi (AR). Solo lo 0,7% dei neogenitori montevarchini ha attribuito il doppio cognome ai figli nati nel 2017 e 2018;

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> A Montevarchi nel 2017 sono state registrate 187 dichiarazioni di nascita; nel 2018 sono state registrate 195 dichiarazioni di nascita.

Nel Comune di Fossano su un totale di 372 nati tra il 2017 e il 2018, solo tre bambini sono stati registrati con doppio cognome<sup>139</sup>, nonostante la campagna di sensibilizzazione portata avanti dallo stesso sindaco.




Grafico n.8

Presso il Comune di Fossano (CN) solo lo 0,8% dei bambini nati tra il 2017 e il 2018 ha il doppio cognome;

Infine il Comune di Verzuolo ha contato 3 bambini con doppio cognome<sup>140</sup>, a fronte di 94 nati tra il 2017 e il 2018<sup>141</sup>, come rappresentato nel grafico n. 9.

44

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup>A Fossano nel 2017 sono state registrate 177 nascite nel 2017. Nel 2018 le nascite registrate sono state 195

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> L'ufficiale di stato civile ha riferito che i bambini registrati con doppio cognome tra il 2017 e 2018 sono 4. Tuttavia una di queste bambine è nata in Repubblica Dominicana, per cui l'atto di nascita è stato trascritto mantenendo il doppio cognome, che era stato già attribuito nel paese d'origine. Questo caso non rientra nel tema della ricerca, per cui non deve essere considerato.

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> Sono nati 50 bambini nel 2017 e 44 nel 2018.




Grafico n.9

La percentuale dei bambini registrati alla nascita con doppio cognome tra il 2017 e il 2018 presso il Comune di Verzuolo (CN) è più alta rispetto agli altri Comuni intervistati (3,1%);

Tutti i comuni che sono stati intervistati hanno convenuto sul fatto che il nuovo diritto non abbia avuto successo, attenendosi ai numeri.

Secondo il Comune di Torino una motivazione sarebbe riconducibile alla mancanza di informazione sulla possibilità di intraprendere questa scelta. Molti genitori vengono a conoscenza dell'opportunità soltanto al momento della denuncia di nascita. Non vi è quindi, da parte loro, la possibilità di meditare a sufficienza su tale decisione, e si preferisce a quel punto operare nella maniera più «tradizionale». Lo stesso Comune di Torino, tuttavia continua a non informare i cittadini tramite il sito internet: sarebbe utile inserire il riferimento a questa possibilità in questa sede: probabilmente i neogenitori consultano il sito per conoscere gli adempimenti necessari per presentare la dichiarazione di nascita.

Di seguito sono allegate alcune schermate dei siti internet dei Comuni intervistati.

Le prime due si riferiscono al sito internet del Comune di Torino: come si può notare, non vi è alcun riferimento alla possibilità di attribuire il doppio cognome al figlio.

Termini da ricercare:	"doppio cognome"	Cerca		
Documenti (0)				
NESSUN RISULTATO TROVATO PER ""DOPPIO COGNOME""				

Sito del comune di Torino, schermata n.1

#### Attribuzione del nome al neonato

Può essere attribuito un solo nome che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino.

Il nome può essere composto da uno o più elementi onomastici fino ad un massimo di tre; in questo caso il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato Civile e di anagrafe, nonché nei documenti di identità del bambino.

È vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.

Sito del Comune di Torino, schermata n.2

Nella schermata n.2 si apprende come, sul sito del Comune, le uniche informazioni tecniche per i neogenitori riguardino la scelta del prenome. Nulla si dice sulla scelta del cognome, come se il patronimico fosse l'unica alternativa.

Al contrario, come verificato, il Comune di Genova ha inserito sul sito internet l'indicazione riguardo la possibilità di attribuire il doppio cognome.



Sito del Comune di Genova, schermata n.3

Anche il Comune di Thiene informa i cittadini della possibilità di attribuire il doppio cognome al figlio, fornendo anche degli esempi pratici.

#### Attribuzione doppio cognome

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 286 dell'8 novembre/21 dicembre 2016, i genitori, se d'accordo, possono attribuire ai figli, cittadini italiani, il cognome materno in aggiunta a quello paterno.

Nel caso in cui il cognome sia composto da più elementi, si attribuirà l'intero cognome e non solo un elemento (esempio: se il padre ha il cognome Dagli Orti e la madre Dal Bianco, il figlio si chiamerà Dagli Orti Dal Bianco).

L'attribuzione del doppio cognome è possibile solo se vi sia l'accordo di entrambi i genitori.

La scelta del doppio cognome può essere fatta dai genitori coniugati e non, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi.

Nel caso in cui non ci sia accordo, verrà attribuito il solo cognome paterno.

Sito del Comune di Thiene, schermata n.4

Nei siti internet dei restanti Comuni intervistati, ovvero Ruvo di Puglia, Verzuolo, Fossano, Portogruaro e Montevarchi non ho trovato alcuna informazione relativa alla possibilità di attribuire il doppio cognome, in sede di dichiarazione di nascita.

Secondo l'ufficiale di stato civile del Comune di Thiene il problema che porta i genitori a non scegliere il doppio cognome non è la carenza di informazioni, in quanto i genitori interessati si presentano allo sportello del comune con una decisione già ben formata, e sostiene ci sia scarsa risposta rispetto alle informazioni fornite sulla possibilità del doppio cognome.

Secondo l'ufficiale di stato civile del Comune di Torino, la sentenza 286/2016, pur essendo stata rivoluzionaria, concede ai genitori una sola alternativa al cognome paterno, rappresentata dal doppio cognome con necessaria anteposizione del cognome paterno. Questa regola appare comunque costrittiva, in quanto il cognome materno è destinato ad essere relegato in seconda posizione, senza possibilità di deroga: proprio questa costrizione potrebbe spingere le madri a non seguire questa strada.

Ancora, il Comune di Torino formula l'ipotesi per cui i genitori non vogliano scegliere questa opzione nel timore di appesantire la compilazione delle pratiche burocratiche del figlio, che in futuro dovrebbe sempre firmare con doppio cognome. Questa tesi è sostenuta anche dall'ufficiale di stato civile del comune di Fossano.

Secondo i restanti Comuni, tuttavia, la scelta di continuare ad allinearsi al modello di cognome adottato senza deroghe fino al 2016 rispecchierebbe l'attaccamento degli italiani alle tradizioni, così difficili da abbandonare nonostante esprimano una palese discriminazione tra i genitori.

L'ufficiale di stato civile di Genova conferma questa versione, aggiungendo che questa tendenza rispecchierebbe il modello patriarcale che affonda profondamente le radici nella coscienza comune del nostro Paese, spingendo le madri a abbandonare la pretesa di vedere il proprio cognome tramandato alle nuove generazioni, per non distaccarsi dalla scelta della maggioranza e per non far perdere al padre il primato del cognome sulla prole. Riguardo alla necessità di una maggiore sensibilizzazione e informazione sull'argomento, gli ufficiali di stato civile hanno risposto secondo la propria personale sensibilità sull'argomento: per esempio secondo gli ufficiali di stato civile di Thiene, Portogruaro e Fossano nessuna ulteriore campagna propagandistica è necessaria<sup>142</sup>.

Al contrario secondo l'ufficiale di stato civile di Montevarchi e secondo quello di Verzuolo non è stata sufficientemente pubblicizzata questa nuova opportunità; con una campagna informativa più capillare, in grado di raggiungere tutti gli strati della popolazione, i numeri «del doppio cognome» potrebbero essere innalzati. Infatti molti neogenitori vengono resi edotti di questa possibilità solo al momento della dichiarazione di nascita e nella concitazione di quei momenti, viene fatta la scelta più ovvia, quella che non richiede una riflessione ponderata, ovvero quella del cognome paterno.

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> Sono stupita da questo dato, poiché due intervistate su tre sono donne.

La quasi totalità degli ufficiali di stato civile sostiene la necessità di un intervento legislativo che estenda la possibilità di attribuire il solo cognome materno, ovvero che conceda di poter anteporre il cognome materno a quello paterno. Questo intervento è invocato altresì per la questione dell'accumulo dei cognomi delle generazioni successive, in quanto, come spiegato sopra, attualmente non vi è un meccanismo in grado di regolare il fenomeno.

Secondo la mia personale opinione, un intervento legislativo sulla materia del cognome della prole sarebbe auspicabile: oltre ad essere indispensabile per risolvere le questioni di cui mi sono occupata poco sopra, è tuttora discriminatorio l'ordine dei cognomi nel doppio cognome del figlio: la madre continua inesorabilmente ad essere relegata in seconda posizione senza possibilità di deroga.

## Conclusioni

Sebbene avessi ipotizzato che i neonati con doppio cognome sarebbero stati una minoranza, non mi aspettavo numeri così esigui: la percentuale del 5% di bambini registrati con doppio cognome a Torino è infatti la più alta tra i comuni intervistati.

Ritengo che questo scarso successo dell'esercizio del nuovo diritto sia riconducibile ad alcune concause<sup>143</sup>: in *primis*, ritengo che l'informazione non raggiunga i genitori con sufficiente anticipo: in quasi tutti i comuni intervistati i genitori vengono avvertiti solo al momento della dichiarazione di nascita riguardo la possibilità del doppio cognome. I siti internet della maggior parte dei comuni intervistati non contengono l'indicazione di questa possibilità.

I genitori non dispongono probabilmente di una finestra di tempo adeguata a compiere una decisione ponderata e scelgono dunque l'unica soluzione che ritenevano possibile fino a quel momento, ovvero il cognome paterno.

La seconda causa, a mio parere, è culturale: per lungo tempo uomo e donna nelle relazioni familiari hanno ricevuto trattamenti differenziati, stabiliti dalla legge stessa: il padre era

1.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> Queste riflessioni scaturiscono dalle risultanze della ricerca empirica che ho condotto. I primi dati che evidenziavano una scarsa adesione al doppio cognome sono stati commentati da A. Margaria, "Doppio cognome: siamo davvero pronti?" 2017, www.neodemos.info.

l'unico ad esercitare la patria potestà e quindi era logico e naturale che fosse il suo cognome ad essere trasmesso alla prole. L'uguaglianza tra sessi nelle relazioni famigliari è un percorso tuttora *in itinere*<sup>144</sup>: non stupisce quindi che nel tessuto sociale si incontrino delle resistenze nel derogare ad una regola che concede un privilegio al padre<sup>145</sup>.

Non condivido del tutto la motivazione, sostenuta dal Comune di Torino<sup>146</sup>, secondo cui il doppio cognome non verrebbe scelto anche perché appesantisce eccessivamente il nome del figlio: a molti bambini è attribuito un secondo prenome e in ogni caso non credo che una tale motivazione possa essere determinante per le madri, nella scelta di rinunciare al diritto di trasmettere anche il loro cognome.

Parimenti non ritengo che l'ordine previsto per i cognomi possa condurre le madri a prendere la decisione *tranchant* di non trasmettere affatto il loro cognome, piuttosto che attribuirlo quale secondo cognome.

Allo stato attuale dell'arte, non è possibile dire che la disciplina della trasmissione del cognome alla prole si sia spogliata completamente dei suoi connotati discriminatori<sup>147</sup> e, parimenti, non si può dire che la sentenza sia stata completamente risolutiva, in quanto rimangono alcuni nodi problematici, elencati e analizzati ai capitoli 3 e 4<sup>148</sup>.

Un primo problema evidenziato riguarda la scelta dei cognomi da trasmettere alla generazione successiva, in caso di doppio cognome. Devono essere trasmessi entrambi i cognomi, con effetto moltiplicatorio difficilmente gestibile nel corso di due generazioni. Ulteriori criticità si prospettano poi per l'adottato con adozione in casi particolari, che una volta acquisiti entrambi i cognomi dei genitori si troverà ad avere tre cognomi, così come per il figlio di ignoti successivamente riconosciuto da entrambi i genitori, che potrebbe arrivare ad avere cinque cognomi, come già illustrato.

Un'altra lacuna che necessita di essere colmata con urgenza è quella relativa alla disciplina del cognome dei figli di una coppia successivi al primogenito, come si è evidenziato

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup> Così anche Cicero e Ruscello (2013, 1459); Sesta (2003, 123); Sesta (2004, 385).

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> Questo atteggiamento della cittadinanza, restia ad abbandonare una tradizione che impone un trattamento deteriore alla donna, riflette appieno i residui di una società di stampo patriarcale, di cui il nostro Paese non si è ancora spogliato completamente. Gornick e Moran (1977); Saraceno (1988).

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> Queste informazioni sono tratte dalle risposte dell'ufficiale di stato civile del Comune di Torino all'intervista. L'intervista completa si trova in appendice all'elaborato.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> La disciplina attuale ricalca la regolamentazione tedesca degli anni Novanta, che prevedeva la prevalenza del cognome paterno in caso di mancato accordo fra i coniugi, eliminata poi dal BVerfG con sentenza 5 marzo 1991. Così Favale (2017, 815).

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> Alcuni dei profili critici che ho rilevato sono stati segnalati anche da Tullio (2017, 16).

(supra, cap.4). Non vi è infatti alcuna disposizione che imponga ai genitori di attribuire lo stesso cognome ai figli, con grave nocumento dell'unità familiare 149.

Infine, residui profili discriminatori della disciplina tuttora in vigore riguardano l'ordine dei cognomi e la regola attuata in carenza di accordo tra i genitori sul doppio cognome, nonché l'impossibilità assoluta di attribuire il solo cognome materno alla prole, come già esposto supra, al capitolo 4150.

Anzitutto infatti l'ordine dei cognomi nel doppio cognome, come afferma la Circolare 14 giugno 2017, n.7 del Ministero dell'Interno vede inderogabilmente quello paterno, ancora una volta, in prima posizione 151. Il cognome materno è tuttora relegato in seconda posizione, quasi a voler delineare una gerarchia di importanza dai genitori. Questa regola potrebbe diventare ancora più odiosa qualora con un intervento legislativo si dovesse stabilire che il cognome ad essere trasmesso alle nuove generazioni sia solo il primo.

Inoltre bisogna tenere presente che la regola che impone l'automatica attribuzione del cognome paterno non è rimossa dall'ordinamento. Questa trova applicazione ogni qualvolta vi sia difetto di accordo tra i genitori in ordine alla scelta del doppio cognome; qualora il padre dovesse decidere di attribuire il suo solo cognome al figlio, la madre vedrebbe sacrificata la sua pretesa di attribuire il suo cognome.

In caso di silenzio dell'ufficiale di stato civile in merito a tale possibilità, il bambino assumerebbe il cognome paterno automaticamente: è dunque necessario un comportamento attivo da parte dei genitori (o del genitore<sup>152</sup>) che dichiarano la nascita del figlio.

Riflettendo de iure condendo, mi sono chiesta se la soluzione migliore per una disciplina del cognome della prole finalmente rispettosa dei summenzionati principi dovesse essere quella dell'imposizione automatica del doppio cognome<sup>153</sup>, con scelta dell'ordine riservata

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup> Come giustamente afferma Fusco (2017, 8) non dovrebbero essere consentite soluzioni «carosello», quali l'attribuzione del cognome paterno al primo figlio, solo quello materno al secondo e così via. <sup>150</sup> Salvo naturalmente il caso in cui a riconoscere il figlio sia la sola madre, ex art 262, comma 1 c.c.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup> Prima di questa circolare il Ministero dell'Interno aveva adottato la circolare 19 gennaio 2017, n.1, con la quale era stato disposto l'obbligo per ogni ufficiale di stato civile di accogliere la richiesta dei genitori che intendessero attribuire al figlio il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita, al momento dell'adozione o in caso di congiunto riconoscimento. Dunque l'ordine dei cognomi era già stato implicitamente stabilito, ma non vi era una preclusione esplicita riguardo all'inversione dell'ordine.

<sup>152</sup> Se i genitori sono coniugati il padre può, ex articolo 30 d.p.r 396/2000, rendere la dichiarazione di nascita senza l'intervento della madre.

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup> Come afferma Savorani (2018, 499) il doppio cognome consentirebbe ai figli di raccontare la loro storia raccordandola con quelli di altri membri della famiglia. Infatti qualora i genitori dovessero separarsi e dare vita a famiglie ricomposte, tramite l'indicazione congiunta del patronimico e del matronimico, il figlio

ai genitori, ovvero quella della libera scelta tra cognome paterno, materno o doppio cognome nell'ordine concordato<sup>154</sup>.

Si possono rilevare due orientamenti seguiti dalle proposte di legge depositate negli ultimi anni: uno teso a valorizzare l'autonomia dei genitori<sup>155</sup>, promuovendo la possibilità di scelta alternativa tra la trasmissione del cognome della madre, del padre o di entrambi nell'ordine concordato<sup>156</sup>, e un secondo che propende per l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori, con ordine determinato da sorteggio o successione alfabetica<sup>157</sup>.

Il legislatore si trova dunque a un bivio: deve scegliere se privilegiare l'interesse all'autodeterminazione dei genitori<sup>158</sup> o favorire il diritto del figlio ad essere identificato con un cognome che riassuma entrambi i lati della sua ascendenza<sup>159</sup>.

Secondo la mia opinione, la soluzione che meglio rispetterebbe «le regole del gioco» stabilite dalla Costituzione, sarebbe adottare il criterio del doppio cognome.

Infatti un sistema basato sulla discrezionalità dei genitori non permetterebbe di tutelare adeguatamente l'interesse del figlio a vedere rappresentato nel modo più completo e fedele possibile i legami familiari intercorrenti con entrambe le famiglie dei suoi

avrebbe un segno in comune con tutti i fratelli e sorelle unilaterali. Senza doppio cognome solo i figli generati dallo stesso padre avrebbero questo elemento di unione.

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup> Secondo Pitea (2014, 22) la soluzione attuale, che prevede un meccanismo in grado di derogare alla regola del patronimico, è conforme alla Cedu così come interpretata dalla Corte Edu nel caso Cusan e Fazzo c. Italia.

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup> Questo sistema ricalca il modello adottato attualmente in Francia.

<sup>156</sup> Questa è la soluzione che prospetta il d.d.l 1628, che prevede l'introduzione nel codice civile dell'articolo 143-*quater*, ai sensi del quale, su accordo dei genitori, è attribuito al figlio, al momento della nascita, presso gli uffici dello stato civile, il cognome del padre, della madre, ovvero i cognomi di entrambi nell'ordine concordato. In caso di mancato accordo sono attribuiti i cognomi di entrambi in ordine alfabetico. In dottrina il d.d.l è esaminato anche da Iannicelli (2017b); Ballarani (2018, 741); Iannicelli (2017a, 29). Anche il recente d.d.l S.1025 attribuisce la stessa discrezionalità ai genitori.

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup> Si rileva, tra i provvedimenti depositati nelle ultime tre legislature, un progetto di sintesi di testi presentati durante la XVI legislatura, che prevede, per i figli nati in costanza di matrimonio, l'attribuzione dei cognomi del padre e della madre secondo l'ordine stabilito da una dichiarazione presentata da entrambi. In caso di mancato accordo sull'ordine, il cognome della prole sarebbe stato composto da entrambi i cognomi in ordine alfabetico. Si tratta della proposta di testo unificato "Disposizioni in materia di cognome dei figli" C.36 Brugger, C.960 Colucci, C.1053 Santelli, C.1699 Garavini. Cfr. Bassu (2016, 545).

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup> Cozzi (2010, 461) sostiene questa soluzione. L'autrice afferma che «il riconoscimento di un margine di autodeterminazione alla coppia anche in materia di cognome dei figli sembra perfettamente coerente con il significato della protezione costituzionale della famiglia. Esso deve essere ricercato nella promozione e protezione di uno spazio di autonomia, nel quale i componenti del nucleo familiare possono organizzare le relazioni familiari secondo le proprie inclinazioni, senza rispondere a modelli precostituiti».

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup> Come mette giustamente in luce Astone (2017, 458B) un sistema fondato sull'autonomia dei genitori, ma anche sulla libertà del figlio di cambiare liberamente il cognome comporterebbe difficoltà non indifferenti rispetto alla necessità di identificare con certezza le persone.

<sup>160</sup> Bobbio (1977, 121).

genitori<sup>161</sup>. Il legislatore dovrà dunque chiedersi se l'interesse dei genitori di scegliere di comune accordo anche solo un cognome non debba essere bilanciato con il *best interest* of the child di custodire nel suo cognome entrambi i rami della sua ascendenza<sup>162</sup>.

La coscienza sociale<sup>163</sup> è a mio parere matura per una rivoluzione copernicana della disciplina del cognome della prole che rispetti sia il principio di uguaglianza dei genitori<sup>164</sup>, sia quello dell'identità del figlio. Sicuramente il doppio cognome è la perfetta sintesi di queste due esigenze.

Qualora il legislatore dovesse decidere di accordare la scelta del cognome interamente ai genitori, quindi concedendo anche la possibilità di trasmettere un cognome solo, è fondamentale che il doppio cognome venga individuato quale regola residuale in caso di mancanza di accordo tra i genitori<sup>165</sup>.

È assolutamente necessario che venga scardinato definitivamente il *favor legis* tuttora concesso al cognome paterno, rendendolo una semplice opzione<sup>166</sup> e non un'imposizione, in modo da rendere la definitiva equiparazione dei genitori nelle relazioni familiari un percorso, sebbene ancora *in itinere*, più vicino alla meta.

potere di scelta, sicuramente un'imposizione *ex lege* di entrambi i cognomi si rivelerebbe ancora più efficace a questo proposito.

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup> Anche Al Mureden (2017, 213) sostiene questa soluzione. Egli afferma che «se la tutela dell'identità personale del figlio ha costituito la ragione sulla base della quale la Corte costituzionale è giunta a dichiarare l'illegittimità delle attuali norme laddove esse precludono l'attribuzione del doppio cognome in presenza di una concorde volontà dei genitori, apparirebbe irragionevole introdurre una norma riformata che contempli la possibilità di limitare il diritto all'identità personale del figlio».

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup> Di questo avviso sono Tullio (2018, 294); Al Mureden (2017, 213); Pazè (2014, 193).

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup> Secondo la Corte Costituzionale 11 febbraio 1988 n.176 la coscienza sociale era già pronta, alla fine degli anni Ottanta, per un criterio di determinazione del cognome più rispettoso della parità fra i coniugi.
<sup>164</sup> Seppur il principio di pari dignità morale e giuridica dei genitori sia rispettato anche concedendo loro il

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup> Il criterio per stabilire l'ordine dei cognomi potrebbe essere quello dell'ordine alfabetico o del sorteggio, entrambi neutrali nel genere. Sicuramente il criterio dell'ordine alfabetico avrebbe il pregio di non dover richiedere un ulteriore procedimento.

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup> Qualora il legislatore dovesse scegliere la strada della discrezionalità dei genitori. Così anche Stefanelli (2014, 221).

## Bibliografia

Al Mureden Enrico, "L'attribuzione del cognome tra parità dei genitori e identità personale del figlio", in *Famiglia e diritto*, 2017, fasc.3, p. 218.

Astone Francesco, "Il cognome materno, un passo avanti, non un punto di arrivo, tra certezza acquisite e modelli da selezionare", in *Giurisprudenza costituzionale*, 2017, fasc. 1, p. 0485B.

Autorino Stanzione Gabriella, "Autonomia familiare e attribuzione del cognome: i dubbi in Italia e le certezze in Europa. Il diritto comunitario e il doppio cognome: un primato in espansione", in *Corriere Giuridico*, 2009, fasc. 4, p. 489.

Ballarani Gianni, "Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli (d.d.l n.1628)", in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2018, parte 2, p. 741.

Barone Anselmo e Calò Emanuele, "Il cognome dei soggetti bipolidi nell'ordinamento comunitario", in *Corriere giuridico*, 2005, fasc. 5, p. 677.

Bassu Carla, "Nel nome della madre. Il diritto alla trasmissione del cognome materno come espressione del principio di uguaglianza. Un'analisi comparata", in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2016, fasc. 3, p. 545.

Batà Antonella e Spirito Angelo, "Cognome del figlio naturale" in *Famiglia e diritto*, 2013, fas.10, p.924.

Berloco Donato, "Il cognome del figlio nato fuori dal matrimonio: l'art.262 del codice civile a seguito della modifica apportata dal Dlgs. n.154/2013", in *Lo stato civile italiano*, 2014, fasc .6, p. 6.

Bianca Cesare Massimo, "La legge italiana conosce solo figli" in *Rivista di diritto civile*,2013, fasc.1, p. 10001.

Bobbio Norberto, *Compromesso e alternanza nel sistema politico italiano*, 1977, Donzelli editore, Roma, p.121.

Bonomi Eugenio, "Per una tutela piena del diritto all'identità dei minori: regole processuali e fondamenti sostanziali sull'attribuzione del nome", in *Giurisprudenza italiana*, 2007, fasc 6, p. 1473.

Bourdieu Pierre, Il dominio maschile, Feltrinelli, Milano, 1988.

Bova Rosa Maria, "Il cognome del figlio legittimo con doppia cittadinanza: confronto tra l'ordinamento interno, l'ordinamento sovranazionale e le legislazioni degli stati europei", in *Famiglia e diritto*, 2010, fasc 11, p. 1043.

Bugetti Maria Novella, "L'attribuzione del cognome tra normativa interna e principi comunitari", in *Famiglia e diritto*, 2004, fasc. 5, p. 437.

Bugetti Maria Novella, "Il cognome della famiglia tra istanze individuali e principio di uguaglianza", in *Familia*, 2006, fasc. 4 -5, p. 938.

Carbone Enrico, "L'inarrestabile declino del patronimico", in *Familia*, parte 2, 2006, fasc 4, p. 959.

Carbone Vincenzo, "La conservazione del vecchio cognome come diritto all'identità personale", in *Famiglia e diritto*, 1996, fasc 5, p. 412.

Carbone Vincenzo, "Quale futuro per il cognome?", in *Famiglia e diritto*, 2004, fasc. 5, p. 457.

Carbone Vincenzo, "I conflitti su cognome del minore in carenza di un intervento legislativo e l'emergere del diritto all'identità personale", in *Famiglia e diritto*, 2006a, fasc. 5, p. 469.

Carbone Vincenzo, "Non è attribuibile al figlio legittimo il cognome della madre anche con l'accordo dei coniugi", in *Corriere giuridico*, 2006b, fasc 10, p. 1352.

Carbone Vincenzo, "Riconoscimento tardivo del figlio naturale: conservazione del cognome materno", in *Corriere Giuridico*, 2006c, fasc. 9, p. 1202.

Carbone Vincenzo, "Evoluzione giurisprudenziale del rapporto familiare", in *Famiglia e diritto*, 2007, fasc. 5, p. 499.

Carbone Vincenzo, "Conflitto sul cognome del minore che vive con la madre tra il patronimico e il doppio cognome", in *Famiglia e diritto*, 2012, fasc. 2, p. 133.

Carbone Vincenzo, "La disciplina italiana del cognome dei figli nati dal matrimonio", in *Famiglia e diritto*, 2014, fasc. 3, p. 205.

Carbone Vincenzo, "Le riforme generazionali del diritto di famiglia: luci ed ombre", in *Famiglia e diritto*, 2015, fasc.11, p. 972.

Carbone Vincenzo, "La diversa evoluzione responsabilità genitoriale paterna e materna", in *Famiglia e diritto*, 2016, fasc. 2, p. 209.

Carbone Vincenzo, "Per la Corte Costituzionale i figli possono avere anche il cognome materno, se i genitori sono d'accordo", in *Corriere giuridico*, 2017, fasc. 2, p. 165.

Caricato Cristina, "L'attuale normativa italiana in materia di attribuzione del cognome", in Fabbricotti Alberta (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Jovene editore, Napoli, 2017.

Cassano Giuseppe, "Evoluzione sociale e regime normativo della famiglia. Brevi cenni per le riforme del terzo millenio", in *Il diritto di famiglia e delle persone*, fasc.3, 2001, p. 1160.

Cassano Giuseppe, "Automaticità della trasmissione del cognome versus identità personale", in *Familia*, 2003, fasc. 3, pt. 2, p. 893.

Checchini Bianca, "Anonimato materno e diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini", in *Rivista di diritto civile*, 2014, fasc. 3, p. 10709.

Ciatti Caimi Alessandro e Calvo Roberto, "Diritto privato", Zanichelli, Bologna, 2013, p. 5.

Cicero Cristiano, "Il diritto al cognome materno", in *Il diritto di famiglia e delle persone fisiche*, 2018, p. 245.

Cicero Cristiano e Ruscello Francesco, "Famiglia e rapporto uomo e donna. Linee evolutive di una relazione ancora *in itinere*", in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2013, fasc. 4, p. 1459.

Clarizia Oriana, "Innovazioni e problemi aperti all'indomani del decreto legislativo istitutivo della riforma della filiazione", in *Rivista di diritto civile*, 2014, fasc.3, p. 10597.

Cozzi Alessia Ottavia, "I D.D.L sul cognome del coniuge e dei figli tra eguaglianza e unità familiare", in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2010, fasc 9, pt. 2, p.449.

Dall'Ongaro Francesco, "Ancora sul diritto di famiglia e sul principio della parità", in *Diritto della famiglia e delle persone*, 1988a, fasc 2, p. 1576.

Dall'Ongaro Francesco, "Il nome della famiglia e il principio di parità", in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1988b, p. 674.

De Cicco Maria Cristina, "La normativa del cognome e l'uguaglianza dei genitori", in *Rassegna di diritto civile*, 1985, fasc 4, p.962.

De Cicco Maria Cristina, "Disciplina del cognome e principi costituzionali", in *Rassegna di diritto civile*, 1991, fasc 1, p.1649.

De Cupis Adriano, "Nome e cognome", in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1965, p. 299.

De Cupis Adriano, "I diritti della personalità" in *Trattato di diritto civile e commerciale* a cura di C Cicu e F. Messineo, Giuffrè, Milano, 1969.

De Gaetano L., "Attribuzione del cognome della madre al figlio legittimo: un intervento ormai improcrastinabile", in *Giustizia civile*, 2007, fasc.5, p. 1061B.

De Scrilli Fernanda, "Il cognome dei figli" in Zatti Paolo (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 2012.

Del Giudice Arturo, "La filiazione prima e dopo la riforma" in *Il diritto della famiglia e delle persone*, 2014, fasc. 1, p. 337.

Dogliotti Massimo, "La nuova filiazione fuori dal matrimonio: molte luci e qualche ombra" in *Famiglia e diritto*, 2014, fasc. 5, p. 480.

Dolso Gian Paolo, "La questione del cognome familiare tra Corte Costituzionale e Corte Europea dei diritti dell'uomo", in *Giurisprudenza costituzionale*, 2014, fasc. 1, p. 738.

Donati Alberto, "La cognominazione dei figli legittimi da parte della madre", in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2009, p. 341.

Fabbricotti Alberta, "La trasmissione del cognome materno secondo il diritto internazionale in materia di diritti umani", in Fabbricotti Alberta (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Jovene editore, Napoli, 2017a.

Fabbricotti Alberta, "The transmission of the Mother's surname under the CEDAW", in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2017b, fasc. 2, p. 465.

Fadda Rossella, "Le unioni civili e matrimonio: vincoli a confronto", in *Nuova giurisprudenza civile*, 2016, fasc. 10, p. 1386.

Fantetti Francesca Romana, "La prevalenza del patronimico ed il valore costituzionale dell'uguaglianza tra i generi", in *Famiglia, persone e successioni*, 2008, fasc. 11, p. 885.

Favale Rocco, "Il cognome dei figli e il lungo sonno del legislatore", in *Giurisprudenza italiana*, 2017, fasc. 4, p. 815.

Favilli Chiara, "Il cognome tra parità dei genitori e identità dei figli", in *Nuova giurisprudenza civile*, 2017, p. 818.

Ferrando Gilda, "Famiglia e matrimonio", in Familia, 2001, fasc. 4,p. 939.

Ferrando Gilda, "Diritto di famiglia", Zanichelli, Bologna, 2015a.

Ferrando Gilda, "Stato unico di figlio e pluralità di modelli familiari" in *Famiglia e diritto*, 2015b, fasc. 10, p. 952.

Filippi Silvano, "Il cognome della madre al figlio legittimo. Siamo alla svolta?", in *Famiglia, persone e successioni*, 2009, fasc. 5, p. 428.

Fioravanti Cristiana, "Sul cognome della prole: nel perdurante silenzio del legislatore parlano le Corti", in *Nuove leggi civili commentate*, 2017, fasc. 3, p. 626.

Fusco Alessia, "Chi fuor li maggior tui? La nuova risposta del Giudice delle leggi alla questione sull'automatica attribuzione del patronimico", in *Rivista Aic*, 2017, fasc. 3, p. 8.

Galoppini Anna, "La costituzione e la condizione femminile", in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1998, fasc. 2, p.t 2, p. 623.

Gavazzi Laura, "Sull'attribuzione del cognome materno ai figli legittimi", in *Famiglie, persone e successioni,* 2006, fasc. 11, p. 1C;

Gentili Andrea, "Il diritto all'identità personale nuovamente all'esame della Corte Costituzionale", in *Nuove leggi civili commentate*, 2001, fasc. 6, p. 1193.

Giardina Francesca, "Interesse del minore: gli aspetti identitari", in *Nuova giurisprudenza civile*, 2016, p. 20159.

Gorassini Attilio, "Un nuovo fonema giuridico: figlio. Lo stato unico di figlio nel tempo dell'eclissi del diritto civile", in *Europa e diritto privato*, 2018, fasc.2, p. 385.

Gornick Vivian e Moran Barbara K., introduzione di Saraceno Chiara, *La donna in una società sessista*, Einaudi, Torino, 1977.

Iannicelli Maria Alessandra, "Il cognome del figlio: brevi note de iure condendo", in *Familia*, 2017a, fasc. 1, pt.1, p.29;

Iannicelli Maria Alessandra, "Prospettive di riforma in materia di attribuzione del cognome ai figli", in Fabbricotti Alberta (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Jovene editore, Napoli, 2017b, p. 147.

La Torre Mariaenza, "Il nome: contrassegno dell'identità personale", in *Giustizia civile*, 2013, fasc 9, p. 443.

Lenti Leonardo, "La sedicente riforma della filiazione" in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2013, fasc.4, p. 20201.

Long Joëlle, "Adozione e segreti: è costituzionalmente illegittima l'irreversibilità dell'anonimato del parto", in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2014a, parte 1, p. 289.

Long Joëlle, "La Corte costituzionale apre al diritto di figlio di ignoti adottato di conoscere e incontrare la madre di nascita", in *Minorigiustizia*, 2014b, fasc. 1, p.215.

Long Joëlle, "Diritto italiano di famiglia e impliciti normativi" in Morra Lucia e Pasa Barbara (a cura di), *Questioni di genere nel diritto: impliciti e crittotipi*, Giappichelli, Torino, 2015a.

Long Joëlle, "L'accesso dell'adottato adulto figlio di partoriente anonima alle sue origini familiari e genetiche", in *Minorigiustizia*, 2015b, fasc.3, p. 211.

Long Joëlle, "Adozione in casi particolari e dissenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale", in *Nuova Giurisprudenza civile commentata*, 2019, parte 1, p.5.

Luminoso Angelo, "La condizione giuridica della donna in Italia tra passato, presente e avvenire", in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1984, p. 1179.

Manera Giovanni, "Sulla possibilità per l'adottato maggiorenne, già figlio di ignoti, di conservare il proprio cognome originario", in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2002, fasc.1, parte 1, p.5.

Morani Giovanni, "L'inadeguata tutela giuridica della prole nata fuori dal matrimonio nel nostro ordinamento", in *Il diritto della famiglia e delle persone*, 2012, fasc.1, pt 2, p. 478.

Morozzo Della Rocca Paolo, "Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari", in *Famiglia e diritto*, 2013, fasc. 8-9, p. 838.

Morozzo Della Rocca Paolo, "Le adozioni in casi particolari e il caso della stepchild adoption", in *Corriere giuridico*, 2016, p. 1203.

Mottola Maria Rita, (a cura di), *Il diritto al nome*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 7.

Mozzoni Anna Maria, La liberazione della donna, Tipografia sociale, Milano, 1864.

Musaraca Francamaria, "Il cognome dei figli negli ordinamenti europei", in *Il foro napoletano*, 2016, fasc.1, p. 67.

Niccolai Silvia, "Il cognome famigliare tra marito e moglie. Com'è difficile pensare la relazione tra i sessi fuori dallo schema dell'eguaglianza", in *Giurisprudenza costituzionale*, 2006, fasc. 1, p. 558.

Palazzo Antonio, "Matrimonio e convivenze" in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2009, fasc. 3, p. 1300.

Palermo Patrizia, "Uguaglianza e tradizione nel matrimonio: dall'adulterio alle coppie omosessuali", in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2010, fasc. 11 parte 2, p. 537.

Palici Di Suni Elisabetta, "Il nome di famiglia: la Corte Costituzionale si tira ancora una volta indietro, ma non convince", in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2006, p. 552.

Pazé Elisa, "Verso un diritto all'attribuzione del cognome materno" in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1998, fasc. 1, p. 324.

Pazé Elisa, "La trasmissione del cognome paterno ai figli: ultimo vestigio del padre capofamiglia", in *Minorigiustizia*, 2014, fasc 3, p. 193.

Peleggi Roberta, "Il cognome dei figli: esperienze statali a confronto", in Fabbricotti Alberta (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Jovene editore, Napoli, 2017, p. 115.

Pitea Cesare, "Trasmissione del cognome e parità di genere: sulla sentenza Cusan Fazzo c. Italia e sulle prospettive della sua esecuzione nell'ordinamento interno", in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, fasc. 1, p. 225.

Pizzorusso Alessandro, "Art. 134-139: garanzie costituzionali", in *Commentario della costituzione*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1981, p. 117.

Puppo Carlotta Anna, "In tema di cognome materno", in *Giurisprudenza italiana*, 2009, fasc. 6, p. 1394;

Ruggeri Antonio, "Modello costituzionale e consuetudini culturali in tema di famiglia, tra tradizioni e innovazione" in *Jus Civile*, 2018, p. 5.

Ruscello Francesco, "Famiglia e rapporto uomo e donna. Linee evolutive di una relazione ancora *in itinere*", in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2013, fasc. 4, p. 1457.

Sacco Rodolfo, "Legal formants: a dynamic approach to comparative law", in *The american journal of comparative law*, 1991, p. 1.

Sacco Rodolfo, "Prospettive della scienza civilistica italiana all'inizio del nuovo secolo", in *Rivista di diritto civile*, 2005, p. 417.

Sacco Rodolfo, "Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto", Il Mulino, Bologna, 2007, p. 252.

Sacco Rodolfo, *Il diritto muto, neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*, Il Mulino, Bologna, 2015.

Salanitro Ugo Antonino, "Per una riflessione sistematica sul diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme" in *Rivista di diritto civile*, 2019, fasc. 3, p. 563.

Salvo Francesco, "L'attribuzione del cognome nel diritto di famiglia riformato" in *Rassegna di diritto civile,* 1985, fasc. 2, p. 550.

Saraceno Chiara, "La famiglia: i paradossi della costruzione del privato", in Philippe Ariès e George Duby (a cura di), *La vita privata*, il Novecento, Editori Laterza, Bari, 1988.

Saraceno Chiara, Coppie e famiglia. Non è questione di natura, Feltrinelli, Milano, 2012.

Saraceno Chiara e Naldini Manuela, Sociologia della famiglia, Il Mulino, Bologna, 2013.

Saraceno Chiara e Piccone Stella Simonetta (a cura di), *Genere, la costruzione sociale del femminile e del maschile*, Il Mulino, Bologna, 1996.

Savorani Giovanna, "Identità dei figli tra cognome, *status filiationis* e diritto a conoscere le proprie origini biologiche", in *Familia*, 2018, fasc 5, p. 499.

Scagliarini Simone, "Dubbi, certezze e sicure incertezze in tema di cognome ai figli", in *Rivista Aic*, 2017, fasc. 2, p. 13.

Sesta Michele, "Verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia italiano?", in *Familia*, 2003, fasc.1, p. 123.

Sesta Michele, "Verso nuovi sviluppi del principio di uguaglianza tra i coniugi", in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2004, fasc.3, p. 385.

Sesta Michele, Manuale di diritto di famiglia, Cedam, Padova, 2016.

Sheriff Fatima, "Ancora sul cognome", in Giustizia civile, 2007, fasc. 10, p. 2079.

Stanzione Maria Gabriella, "Identità del figlio e diritto a conoscere le proprie origini", in *Famiglia e diritto*, 2015, fasc. 2, p. 190.

Stefanelli Stefania, "Illegittimità dell'obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma", in *Famiglia e diritto*, 2014, fasc. 3, pp. 205-221.

Trimarchi Mario, "Il cognome dei figli: un'occasione perduta della riforma" in *Famiglia e diritto*,2013, fasc. 3, p. 243.

Tullio Loredana, "The Child's surname in the light of Italian Constitution Legality" in *The italian law Journal*, 2017, fasc. 1, p. 16.

Tullio Loredana, "Il cognome del figlio tra pari dignità dei genitori e diritto all'identità del minore", in *Rassegna di diritto civile*, 2018, fasc. 1, p. 294.

Ungari Paolo, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975)*, il Mulino, Bologna, 1974, p. 151.

Villani Riccardo, "L'attribuzione del cognome ai figli (legittimi e naturali) e la forza di alcune regole non scritte: è tempo per una nuova disciplina?", in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2007, fasc. 1, p. 308.

Villani Riccardo, "A piccoli passi verso il traguardo dell'attribuzione del cognome materno ai figli ovvero quando l'inerzia del legislatore suggerisce soluzioni alternative", in *Nuova giurisprudenza civile*, 2009, fasc. 1, p. 10011.

Virgadamo Pietro, "Appunti sulla figura femminile nel diritto civile e sulla tutela ordinamentale della donna nei rapporti familiari", in *Il diritto della famiglia e delle persone*, 2015, fasc. 2, p. 777.

# Sitografia

www.Comuni-Italiani.it.
www.cortecostituzionale.it
www.hahtitrust.org
www.neodemos.info
www.senato.it
www.theitalianlawjournal.it.
www.treccani.it
www.tuttitalia.it

Intervista all'ufficiale di stato civile in merito all'attribuzione alla prole del doppio cognome

### Premessa

A partire dalla storica sentenza 286/2016 della Corte Costituzionale è possibile attribuire il doppio cognome al figlio fin dalla nascita, qualora i due genitori siano concordi nel derogare alla norma tradizionale di attribuzione del solo cognome paterno.

- 1. Dal 28 dicembre 2016, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza sopra citata, quando sono pervenute presso il Comune di ... le prime richieste di attribuire ai figli il doppio cognome?
- 2. Come può essere disciplinato il caso in cui i genitori richiedano di anteporre il cognome materno a quello paterno? Come si affronta il caso in cui venga richiesto di apporre il solo cognome materno?
- 3. Di quali strumenti si è avvalso il Comune di .... per comunicare ai cittadini la novità normativa e quindi il diritto al doppio cognome?
- 4. Come avviene la raccolta del doppio consenso da parte dei genitori? Sono stati elaborati dei moduli? Sono disponibili anche online?
- 5. Vi sono differenze quantitative tra gli atti di nascita formati in ospedale ovvero in Comune in merito alla scelta del doppio cognome?
- 6. Vi sono differenze quantitative tra i genitori che hanno deciso di optare per l'attribuzione del doppio cognome nel caso di nascita all'interno o al di fuori del matrimonio?
- 7. Secondo lei, il «nuovo» diritto di attribuire ai figli il doppio cognome ha avuto successo, tenendo conto anche dei dati numerici del Comune di ......?
- 8. Perché?
- 9. Secondo lei quali potrebbero essere gli strumenti per aumentarne ulteriormente la diffusione?

**Abstract** 

The work aims to analyze the current legislation on the transmission of the surname to

the children in the Italian legal system, to verify if this rule respects the principle of

equality between the parents and the principle of the protection of the child's personal

identity.

The rule of automatic transmission of the father's surname was indeed a glaring symbol

of discrimination between parents, which reflected a deep-rooted background of

inequality between men and women that can still be seen today.

The decision of the Corte Costituzionale n. 286/2016 stated that parents can give their

child the surname of the father, followed by the surname of the mother if both are in

agreement. Nevertheless, there are issues that a jurisprudential decision, even if crucial

for the matter, cannot resolve. In fact, the judgment doesn't solve the question of the

accumulation of surnames in future generations, and doesn't decide whether the children

of the same family should have the same surname.

After a careful analysis of the issues that currently remained unresolved, hypotheses will

be formulated to find solutions that are both respectful of the right of equality between

parents and of the personal right of the child to have both branches of his family

recognized in his surname. Lastly, the answers obtained from the interviews regarding

the matter of the "double surname", in which several Italian municipalities participated,

will be examined and will be subject to reflection.

Parole chiave

Doppio cognome; Parità tra i genitori; Identità personale del figlio; Sentenza Corte

Costituzionale 286/2016.

Keywords

Double surname; Equality between parents; Personal identity of the child; Constitutional

Court's judgment n. 286/2016.

68